

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1305**

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”

gennaio 2009  
n. 88



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1305**

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”

gennaio 2009

n. 88



## AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre ed in tale giorno è entrato in vigore, ai sensi del suo art. 45.

Presentato dal Governo alla Camera come A.C. 2045 e ad esso restituito in data 7 gennaio 2009, è stato presentato lo stesso giorno al Senato per la conversione (A.S. 1305).

L'A.S. 1305 è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente l'8 gennaio 2009, con i pareri della medesima 1<sup>a</sup> Commissione per i presupposti di costituzionalità, nonché delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanità), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presente *dossier* si articola in due parti: la prima, dopo la sintesi degli articoli, reca le schede di lettura di ciascuno di essi, mentre la seconda reca i testi a fronte delle novelle apportate dal decreto-legge alla normativa previgente.



# INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA .....	31
<b>Articolo 1</b> <i>(Servizi radiotelevisivi)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 2</b> <i>(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 3</b> <i>(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 4</b> <i>(Taglia-enti)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 5</b> <i>(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	43
<b>Articolo 6</b> <i>(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 7</b> <i>(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)</i>	
Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 8</b> <i>(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 9</b> <i>(Versamento delle sanzioni e comandi di personale )</i>	
Scheda di lettura.....	51

<b>Articolo 10</b> <i>(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 11</b> <i>(Contrasto al terrorismo internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 12</b> <i>(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 13</b> <i>(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 14</b> <i>(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	69
<b>Articolo 15</b> <i>(Proroga di termini in materia di accantonamenti)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 16</b> <i>(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 17</b> <i>(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)</i>	
Scheda di lettura.....	81
<b>Articolo 18</b> <i>(Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 19</b> <i>(Class action)</i>	
Scheda di lettura.....	87
<b>Articolo 20</b> <i>(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	91



<b>Articolo 21</b> <i>(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 22</b> <i>(Disposizioni in materia di pesca)</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 23</b> <i>(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)</i>	
Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 24</b> <i>(Limitazioni alla guida)</i>	
Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 25</b> <i>(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	105
<b>Articolo 26</b> <i>(Proroghe convenzioni Tirrenia)</i>	
Scheda di lettura.....	109
<b>Articolo 27</b> <i>(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 28</b> <i>(Diritti aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	115
<b>Articolo 29</b> <i>(Concessioni aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	119
<b>Articolo 30</b> <i>(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)</i>	
Scheda di lettura.....	121
<b>Articolo 31</b> <i>(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)</i>	
Scheda di lettura.....	123
<b>Articolo 32</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i>	
Scheda di lettura.....	125

<b>Articolo 33</b> ( <i>Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici</i> )	
Scheda di lettura.....	129
<b>Articolo 34</b> ( <i>Proroga in materia di farmaci</i> )	
Scheda di lettura.....	131
<b>Articolo 35</b> ( <i>Personale degli enti di ricerca</i> )	
Scheda di lettura.....	133
<b>Articolo 36</b> ( <i>Procedure di nomina in ruolo del personale docente</i> )	
Scheda di lettura.....	135
<b>Articolo 37</b> ( <i>Proroga di termini in materia di istruzione</i> )	
Scheda di lettura.....	139
<b>Articolo 38</b> ( <i>Autorizzazione paesaggistica</i> )	
Scheda di lettura.....	141
<b>Articolo 39</b> ( <i>Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi</i> )	
Scheda di lettura.....	145
<b>Articolo 40</b> ( <i>Enti culturali</i> )	
Scheda di lettura.....	147
<b>Articolo 41, commi 1-5</b> ( <i>Assunzioni</i> )	
Scheda di lettura.....	149
<b>Articolo 41, comma 6</b> ( <i>Divieto di estensione del giudicato</i> )	
Scheda di lettura.....	153
<b>Articolo 41, comma 7</b> ( <i>Blocco dei trattamenti economici accessori</i> )	
Scheda di lettura.....	157
<b>Articolo 41, comma 8</b> ( <i>Gestione commissariale dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I</i> )	
Scheda di lettura.....	159
<b>Articolo 41, comma 9</b> ( <i>Comandi del personale di Poste Italiane</i> )	
Scheda di lettura.....	161

<b>Articolo 41, comma 10</b> <i>(Riorganizzazione delle strutture amministrative)</i>	
Scheda di lettura.....	163
<b>Articolo 41, comma 11</b> <i>(Regione Friuli-Venezia Giulia)</i>	
Scheda di lettura.....	167
<b>Articolo 41, comma 12</b> <i>(Proroga convenzione Fintecna)</i>	
Scheda di lettura.....	171
<b>Articolo 41, comma 13</b> <i>(Personale di Fintecna Spa in comando presso l'INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	173
<b>Articolo 41, comma 14</b> <i>(Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)</i>	
Scheda di lettura.....	175
<b>Articolo 41, comma 15</b> <i>(Contributo all'EIM)</i>	
Scheda di lettura.....	177
<b>Articolo 41, comma 16</b> <i>(Stabilizzazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	179
<b>Articolo 42</b> <i>(Differimento di termini in materia fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	181
<b>Articolo 43</b> <i>(Importo massimo di emissione di titoli pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	191
<b>Articolo 44</b> <i>(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)</i>	
Scheda di lettura.....	195
TESTO A FRONTE.....	203
<b>Articolo 2</b> <i>(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)</i>	
Commi 1 e 2.....	205

<b>Articolo 3</b>	
<i>(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)</i>	
Comma 1 .....	207
<b>Articolo 4</b>	
<i>(Taglia-enti)</i>	
Comma 1 .....	209
<b>Articolo 7</b>	
<i>(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)</i>	
Comma 1 .....	213
<b>Articolo 11</b>	
<i>(Contrasto al terrorismo internazionale)</i>	
Comma 1 .....	215
<b>Articolo 12</b>	
<i>(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)</i>	
Comma 2 .....	217
<b>Articolo 14</b>	
<i>(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)</i>	
Comma 1 .....	219
Comma 2, lett. a), b) e c) .....	221
Comma 4 .....	225
Comma 5 .....	227
<b>Articolo 16</b>	
<i>(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)</i>	
Comma 1 .....	229
<b>Articolo 19</b>	
<i>(Class action)</i>	
Comma 1 .....	231
<b>Articolo 20</b>	
<i>(Proroga dei termini per il riordino e il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)</i>	
Comma 1 .....	233
<b>Articolo 22</b>	
<i>(Disposizioni in materia di pesca)</i>	
Comma 1 .....	235
Comma 2, primo periodo .....	237
Comma 2, secondo periodo .....	241

<b>Articolo 23</b> <i>(Disposizioni relative all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia – EIPLI)</i>	
Comma 1 .....	243
<b>Articolo 24</b> <i>(Limitazioni alla guida)</i>	
Comma 1 .....	245
<b>Articolo 25</b> <i>(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)</i>	
Comma 1 .....	247
<b>Articolo 28</b> <i>(Diritti aeroportuali)</i>	
Comma 1 .....	249
<b>Articolo 29</b> <i>(Concessioni aeroportuali)</i>	
Comma 1 .....	251
<b>Articolo 30</b> <i>(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)</i>	
Comma 1 .....	253
<b>Articolo 31</b> <i>(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)</i>	
Comma 1 .....	255
<b>Articolo 33</b> <i>(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)</i>	
Comma 1 .....	257
<b>Articolo 37</b> <i>(Proroga di termini in materia di istruzione)</i>	
Comma 1 .....	259
Comma 2, primo periodo .....	261
Comma 2, secondo periodo .....	263
<b>Articolo 38</b> <i>(Autorizzazione paesaggistica)</i>	
Comma 1 .....	265
<b>Articolo 39</b> <i>(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)</i>	
Comma 1 .....	267
<b>Articolo 41</b> <i>(Proroghe di termini in materia finanziaria)</i>	
Comma 8 .....	269

Comma 9.....	273
Comma 10, lett. a) e b) .....	275

**Articolo 42**

*(Differimento di termini in materia fiscale)*

Comma 1 .....	277
---------------	-----

**Articolo 44**

*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

Comma 1 .....	279
Comma 2.....	281
Comma 3, lett. a), b) e c) .....	283
Comma 4.....	285
Comma 5.....	287
Commi 6 e 7.....	289
Comma 8.....	291
Comma 9, lett. a) e b) .....	293
Comma 10.....	295

## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **Articolo 1**

*(Servizi radiotelevisivi)*

L'**articolo 1** proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica dell'accordo, firmato il 5 marzo 2008, fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

## **Articolo 2**

*(Proroga di termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

L'**articolo 2** proroga a tutto il periodo d'imposta 2010 l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

## **Articolo 3**

*(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 3** proroga al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale sarà consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

## **Articolo 4**

*(Taglia-enti)*

L'**articolo 4** proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino previsti nell'ambito della procedura volta alla riduzione degli enti pubblici.

## **Articolo 5**

*(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)*

L'**articolo 5** proroga fino al 31 dicembre 2009 la validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pp. aa. soggette a limitazioni delle assunzioni.

## **Articolo 6**

*(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 6** prevede che delle facoltà di cui all'articolo 3, comma 106 della legge finanziaria 2008 le pp.aa. si possano avvalere nell'ambito dei concorsi banditi entro il 30 giugno 2009. Si tratta, in particolare, della possibilità di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; ovvero di riconoscere, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data.

L'articolo 3, comma 106 della finanziaria 2008 limitava l'efficacia temporale della disciplina facoltizzante all'anno 2008.

## **Articolo 7**

*(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)*

L'**articolo 7** proroga sino al 30 giugno 2009 l'efficacia di alcuni contratti di collaborazione, attivati dall'Istat per la costituzione della rete di rilevatori dei dati sulle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

## **Articolo 8**

*(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)*

L'**articolo 8** prevede che le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

## **Articolo 9**

*(Versamento delle sanzioni e comandi di personale)*

Il **comma 1** dell'articolo 9 proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in violazione delle disposizioni sulla

pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali sleali.

Viene inoltre introdotto un sistema di parziale autofinanziamento, stabilendo che una quota degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative è versata all'Autorità.

Con il **comma 2** è autorizzata la proroga annuale, con provvedimento dell'Autorità, dei comandi disposti presso la medesima.

### **Articolo 10**

*(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)*

L'**articolo 10** differisce il termine indicato dalla vigente legislazione per convocare le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es.), previsto per marzo 2009, a data da stabilirsi entro il 31 dicembre 2010.

### **Articolo 11**

*(Contrasto al terrorismo internazionale)*

L'**articolo 11** estende per ulteriori dodici mesi - ossia fino al 31 dicembre 2009 - il vigente obbligo di richiesta di licenza al questore, posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet.

### **Articolo 12**

*(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)*

Il **comma 1** dell'**articolo 12** consente di utilizzare nell'esercizio 2009 alcune disponibilità di bilancio esistenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2008 – disponibilità previste dalle leggi istitutive delle nuove province di Monza e della Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani – ai fini della istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato.

Il **comma 2** differisce al 1° gennaio 2011 il termine di decorrenza dei nuovi requisiti per la promozione a viceprefetto.

### **Articolo 13**

*(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)*

L'**articolo 13** proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi a favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione a proiettili all'uranio impoverito o alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.

## **Articolo 14**

*(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)*

L'**articolo 14** dispone la proroga dei termini connessi all'Amministrazione della difesa. In particolare, i **commi 1 e 2** prorogano fino al 2015 la disciplina transitoria per la promozione al grado di maggiore dei capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate. Il **comma 4** proroga di un anno il termine per la conclusione del transito di ufficiali di Esercito, Marina, Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri. Le proroghe di cui al **comma 5 e 6** sono relative all'Agenzia Industrie difesa e agli impianti produttivi militari connessi. Il **comma 7** differisce di 2 anni per le strutture periferiche della Difesa l'applicazione della disciplina subordinante la corresponsione degli straordinari all'attivazione di sistemi automatici di rilevazione delle presenze. Il **comma 8** proroga fino al 31 dicembre 2010 la possibilità dei militari di essere collocati in ausiliaria, a domanda, a condizione di aver prestato effettivo servizio per 40 anni.

## **Articolo 15**

*(Proroga di termini in materia di accantonamenti)*

L'**articolo 15** dispone, al **comma 1**, la conservazione in bilancio, nel conto dei residui - per essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo - degli accantonamenti del TFR, per il finanziamento di interventi delle amministrazioni, nonché (**comma 2**) delle somme destinate all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, e altresì delle somme per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.

## **Articolo 16**

*(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)*

L'**articolo 16** proroga di sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del medesimo Codice, nelle materie corrispondenti, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

## **Articolo 17**

*(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

L'**articolo 17** provvede a conservare per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori - istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge

finanziaria 2001), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed alimentato dalle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - le risorse riassegnate e non ancora impegnate al termine dell'esercizio 2008.

### **Articolo 18**

*(Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)*

L'articolo 18, riguardante la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, proroga i termini fissati al 31 dicembre 2008 dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all'adeguamento degli statuti di questi ultimi. Entrambi i termini sono prorogati al 31 dicembre 2009.

### **Articolo 19**

*(Class action)*

L'**articolo 19** stabilisce che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (comunemente definita *class action*) acquisterà efficacia a partire dal 1 luglio 2009.

### **Articolo 20**

*(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)*

L'**articolo 20** proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, limitatamente alla cessione alle Regioni delle Società regionali, già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e originariamente fissato al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 461 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

### **Articolo 21**

*(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))*

L'**articolo 21** differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi (di cui all'Allegato A, titolo III, dell'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre

2003, n. 340), degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m<sup>3</sup>.

## **Articolo 22**

*(Disposizioni in materia di pesca)*

Il **comma 1** estende a tutto il 2009 il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 164 del 1998 (*Misure in materia di pesca e acquacoltura*), termine fissato come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitato all'uso della draga idraulica, riguardante la limitazione della pesca dei molluschi bivalvi ed il ritiro delle corrispondenti autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte durante l'esame parlamentare nella legge di conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, disposizioni che presentavano profili di criticità concernenti la copertura finanziaria.

## **Articolo 23**

*(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)*

L'**articolo 23** differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua.

## **Articolo 24**

*(Limitazioni alla guida)*

L'**articolo 24** proroga dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei "neopatentati".

## **Articolo 25**

*(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)*

L'**articolo 25** proroga al 31 dicembre 2009 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

*Si rileva che norme sulla materia del trasporto ferroviario sono presenti, oltre*

*che all'articolo 27 del decreto-legge in esame, in un altro decreto-legge (185/2008<sup>1</sup>, articolo 25) contemporaneamente in corso di conversione presso le Camere.*

### **Articolo 26**

*(Proroghe convenzioni Tirrenia)*

**L'articolo 26** interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali.

*Si rileva che norme sulla stessa materia sono presenti in un altro decreto-legge (185/2008, articolo 26) contemporaneamente in corso di conversione presso le Camere.*

### **Articolo 27**

*(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)*

**L'articolo 27** differisce al 30 giugno 2009 il termine, scaduto il 15 dicembre 2008, per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

*Si rileva che norme sulla materia del trasporto ferroviario sono presenti, oltre che all'articolo 25 del decreto-legge in esame, in un altro decreto-legge (185/2008<sup>2</sup>, articolo 25) contemporaneamente in corso di conversione presso le Camere.*

### **Articolo 28**

*(Diritti aeroportuali)*

**L'articolo 28** proroga al 31 dicembre 2009 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2008, per l'emanazione dei decreti ministeriali sulla misura dei diritti aeroportuali. Disposizioni in materia aeroportuale sono presenti anche all'articolo 29 del decreto-legge in esame.

### **Articolo 29**

*(Concessioni aeroportuali)*

**L'articolo 29** proroga al 31 dicembre 2009 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2008, per la conclusione del procedimento di rilascio della

---

<sup>1</sup> *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

<sup>2</sup> *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

concessione aeroportuale. Disposizioni in materia aeroportuale sono presenti anche all'articolo 28 del decreto-legge in esame.

### **Articolo 30**

*(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)*

L'**articolo 30** differisce al 31 dicembre 2009 il termine del 31 dicembre 2008 previsto per l'emanazione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un decreto che indichi i limiti, riguardanti la qualità delle acque, per imporre i divieti di balneazione, nonché norme per l'attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008, *Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*. Il differimento avviene mediante la novella dell'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo n. 116 del 2008.

### **Articolo 31**

*(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)*

L'**articolo 31** concerne la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

### **Articolo 32**

*(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)*

L'**articolo 32** proroga dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Le norme interessate dalla proroga riguardano: le comunicazioni di informazioni relative a infortuni sul lavoro; le visite mediche; la valutazione dello stress lavoro-correlato; la data certa del documento di valutazione dei rischi.

### **Articolo 33**

*(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)*

L'**articolo 33** concerne la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.



### **Articolo 34**

*(Proroga in materia di farmaci)*

L'**articolo 34** proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Tale meccanismo prevede, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme.

Il meccanismo sostitutivo concerne le aziende che ne abbiano fatto domanda entro il termine del 30 gennaio 2007 - domanda che doveva riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale -.

### **Articolo 35**

*(Personale degli enti di ricerca)*

L'**articolo 35** proroga fino al 30 giugno 2009 per gli enti di ricerca la possibilità di rinnovare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con lo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale.

### **Articolo 36**

*(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)*

L'**articolo 36** dispone, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, la proroga fino al 31 agosto 2009 delle procedure di nomina in ruolo del personale docente; la disposizione è da porsi in relazione alla prevista emanazione dei regolamenti di attuazione del Piano programmatico di interventi per la scuola.

### **Articolo 37**

*(Proroga di termini in materia di istruzione)*

L'**articolo 37** rimanda all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

### **Articolo 38**

*(Autorizzazione paesaggistica)*

L'**articolo 38**, novellando l'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. Prevede tale slittamento anche per i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso che, se non conclusi

data del 30 giugno 2009, ricadono entro il regime transitorio. Si sposta altresì al 30 giugno 2009 il termine assegnato alle Regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

### **Articolo 39**

*(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)*

L'**articolo 39** proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che determinerà il compenso da attribuire ad autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi su qualsiasi supporto.

### **Articolo 40**

*(Enti culturali)*

L'**articolo 40, comma 1**, proroga al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione "La Quadriennale di Roma", nonché quello del Presidente della fondazione "La Triennale di Milano", al fine di garantire la continuità di funzionamento delle due fondazioni e lo svolgimento delle attività culturali esercitate.

Il **comma 2** consente la proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria delle diverse fondazioni.

### **Articolo 41**

*(Proroghe di termini in materia finanziaria)*

Il **comma 1** e il **comma 2** prorogano i termini entro i quali le pp.aa. possono procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni di personale correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30 giugno 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

Il **comma 3** dispone la proroga del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare 'indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza', previste dal comma 527 dell'articolo uno della legge finanziaria 2007. Tale termine è prorogato al 30 settembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

Il **comma 4** proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi della legge finanziaria 2008.

Il **comma 5** precisa che resta fermo il divieto di procedere ad assunzioni per le amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 74 del d.l. 112/2008.

Il **comma 6** proroga anche per gli anni successivi al 2008 il divieto per le pubbliche amministrazioni di estendere i benefici derivanti ad un dipendente da un giudicato (o da una decisione giurisdizionale divenuta comunque esecutiva) anche nei confronti di altri dipendenti rimasti estranei al relativo giudizio.

Il **comma 7** proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita; dispone inoltre sulle modalità di computo degli aumenti, a decorrere dall'anno 2011.

Il **comma 8** proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse, impiegando le risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Il **comma 9** prevede per il personale di *Poste Italiane spa* in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici una ulteriore proroga dei comandi in atto. Attraverso una novella all'articolo 3, comma 112 della legge finanziaria 2008 il termine finale dei comandi è posticipato infatti di un anno, al 31 dicembre 2009.

Il **comma 10** differisce al 31 maggio 2009 il termine per l'attuazione della riorganizzazione amministrativa prefigurata dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>3</sup>; introduce inoltre alcune modifiche al d. lgs. 300/1999<sup>4</sup>, tese ad agevolare l'attuazione della riorganizzazione.

Il **comma 11** in esame opera due interventi nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia. Con il primo intervento proroga le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria 2008, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2011. Con il secondo intervento proroga gli interventi in favore della minoranza slovena, autorizzando una spesa di un milione di euro per l'anno 2008.

Il **comma 12** proroga fino al 30 giugno 2009 l'efficacia della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna S.p.a. avente ad oggetto la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti pubblici soppressi.

---

<sup>3</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>4</sup> *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Il **comma 13** dispone una proroga dei provvedimenti di comando presso l'INPS di lavoratori subordinati della Fintecna Spa, già dipendenti dell'IRI.

La proroga è subordinata alla condizione che la posizione di comando sussista da almeno cinque anni senza soluzione di continuità ed è disposta fino all'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS. Queste ultime devono, in ogni caso, concludersi, ai fini in esame, entro il 31 dicembre 2009, termine che costituisce, quindi, il limite massimo della proroga del comando.

Il **comma 14** prevede il differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge (0,50 per cento del capitale sociale), qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Pertanto, in questi casi, il socio avrà a disposizione due anni per procedere all'alienazione, anziché il termine ordinario annuale previsto dal Testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993).

Il **comma 15** assegna un contributo di 2.800.000 euro, nell'anno finanziario 2009, per il funzionamento dell'Ente Italiano Montagna.

Il **comma 16** proroga il termine entro cui possono essere effettuate alcune stabilizzazioni di personale, già autorizzate con apposito DPCM<sup>5</sup> sulla base della disciplina posta dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge finanziaria 2006 e dall'articolo 1, comma 521, della legge finanziaria 2007.

## **Articolo 42**

### *(Differimento di termini in materia fiscale)*

L'**articolo 42** differisce alcuni termini in materia fiscale.

In particolare, il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2009 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** differisce al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

I **commi 3 e 4** differiscono, per quanto riguarda l'anno 2006, alcuni termini

---

<sup>5</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, recante *Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

previsti dalla disciplina del prelievo erariale unico (c.d. PREU) e dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Il **comma 5** proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro il quale i soggetti interessati a partecipare al riparto delle somme relative al 5 per mille IRPEF inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, che abbiano presentato regolare domanda in tal senso, potranno effettuare l'integrazione documentale.

Il **comma 6** proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire le modalità di versamento degli acconti per IRES e IRAP in applicazione dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi: A.C. n. 1972).

Infine, il **comma 7** proroga al 1° gennaio 2010 il termine finale per la regionalizzazione dell'IRAP.

### **Articolo 43**

*(Importo massimo di emissione di titoli pubblici)*

Il **comma 1** stabilisce che, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria mondiale, il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito in 40.000 milioni di euro dalla legge di bilancio 2008 non venga applicato fino al 31 dicembre 2008.

I **commi 2 e 3** sono volti a garantire al Governo, per il solo anno 2009, ulteriori margini di flessibilità gestionale di bilancio, rispetto a quelli già previsti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: essi, pertanto, autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze, ad effettuare con propri decreti, entro il 30 giugno 2009, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa.

### **Articolo 44**

*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

L'**articolo 44** è composto da 11 commi. I **commi 1 e 11** prevedono la non applicabilità agli introiti connessi alle sanzioni irrogate dal Garante della *privacy* del divieto di riassegnazione di cui all'art. 2, commi 615-617, della legge finanziaria per il 2008. I **commi da 2 a 9** modificano il trattamento sanzionatorio in caso di violazioni del Codice della *privacy*. Il **comma 10** modifica l'importo della sanzione amministrativa prevista nel caso di violazione di alcune disposizioni del Codice del consumo.



## **SCHEDE DI LETTURA**





## **Articolo 1** *(Servizi radiotelevisivi)*

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

**L'articolo 1** proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla ratifica dell'accordo, firmato il 5 marzo 2008, fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Si ricorda che l'erogazione dei servizi in oggetto è disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri discendente – a sua volta – dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L'accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 - è scaduta il 31 dicembre 2006.

L'articolo 1 dell'Accordo prevedeva la costituzione di una società con partecipazione paritaria da parte delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo italiana e sanmarinese. A tal fine nell'agosto 1991 è stata costituita San Marino RTV, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino, con un capitale sociale sottoscritto al 50% da ERAS ( Ente per la radiodiffusione sammarinese) e RAI. San Marino RTV ha la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione a San Marino. Il 27 dicembre del 1992 è pertanto potuta iniziare la sperimentazione radiofonica, mentre nell'ottobre del 1993 è nata Radio San Marino RTV con una programmazione di 24 ore al giorno. Per la televisione la fase sperimentale si è aperta nel 1993, mentre a partire dal febbraio 1994 è iniziata la regolare programmazione dell'emittente dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Nel luglio del 1995 San Marino RTV entra a far parte dell' EBU, l'Unione delle Radio e delle Televisioni Europee. San Marino RTV trasmette i programmi televisivi sul Canale 51. La televisione è ricevibile anche in Italia nel territorio compreso fra Venezia, Bologna, la Romagna e la costa adriatica. Nel territorio della Repubblica vengono ricevuti i programmi radiotelevisivi italiani.

Dal punto di vista finanziario, si ricorda che la legge n. 99 del 1990, di ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva, all'articolo 3, disponeva un finanziamento a favore della RAI- Radiotelevisione italiana, Società per azioni, pari a

12 miliardi di lire, finalizzati a coprire i costi dei servizi resi e della installazione degli impianti (articolo 4 dell'Accordo).

L'Accordo e la convenzione siano rimasti in vigore fino all'11 giugno 2007 e quindi, il 5 marzo 2008, è stato stipulato un nuovo Accordo internazionale non ancora presentato al Parlamento per l'approvazione del relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Già l'articolo 39 del decreto-legge 248/2007<sup>6</sup> aveva prorogato l'operatività della convenzione allo scopo di assicurare la continuità del servizio. La spesa relativa, per la precedente proroga, venne quantificata in 3.099.000 euro all'anno e troverebbe copertura nell'ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

---

<sup>6</sup> Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

## Articolo 2

*(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

Il **Capo II** del decreto-legge in esame, dedicato alle "*Riforme per il federalismo*", contiene il solo **articolo 2**, che proroga l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

In particolare, il **comma 1** modifica l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350<sup>7</sup>, il quale prevedeva originariamente che - nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale - nelle regioni che avevano emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa operasse, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.

Si segnala, al riguardo, che l'art. 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244<sup>8</sup> ha prorogato una prima volta l'efficacia di tale norma per tutto il periodo d'imposta 2008.

Il decreto-legge in esame ne dispone ulteriormente la proroga per tutto il periodo d'imposta 2010 (v. il testo a fronte della novella).

La Relazione illustrativa sottolinea come tale proroga si renda necessaria in attesa del nuovo quadro normativo che consegnerà all'entrata in vigore della legge

---

<sup>7</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).*

<sup>8</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

delega sul federalismo fiscale, il cui disegno di legge è stato approvato dal Governo ed è attualmente all'esame del Senato (A.S. 1117)<sup>9</sup>, e dei successivi decreti legislativi. Sempre secondo la Relazione, è dunque opportuno intervenire per via legislativa, al fine di assicurare un'ulteriore proroga, fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010, data che risulta allineata con la presumibile efficacia dei predetti decreti legislativi.

Si ricorda che le tasse automobilistiche sono tributi imposti ai proprietari di autoveicoli iscritti nei pubblici registri ovvero a coloro che utilizzano veicoli non immatricolati.

La normativa, introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504<sup>10</sup>, ha assegnato alle regioni ad autonomia ordinaria la competenza ad introitare l'intero gettito del settore.

Le regioni a statuto ordinario sono infatti titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993, come disposto dagli artt. 23-27 del suddetto decreto legislativo n. 504 del 1992, emanato in attuazione della delega al Governo conferita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421<sup>11</sup>. La tassa automobilistica regionale assorbe l'intera tassa automobilistica prevista dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante il "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche".

Le regioni possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, il comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>12</sup>, ha previsto l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite dal successivo decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

Successivamente, la già ricordata legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) è intervenuta per sanare il contenzioso costituzionale sorto tra Governo e regioni sulle competenze regionali in materia di tributi, in particolare IRAP e tassa automobilistica. Le regioni Piemonte, Veneto, Campania, infatti, avevano disposto con proprie leggi, tra l'altro, la proroga dei termini (dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003) per il recupero della tassa automobilistica dovuta per l'anno 1999. Queste disposizioni erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse con le sentenze, rispettivamente, nn. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003.

Come si è detto, le disposizioni recate dai commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge n. 350 del 2003 hanno disposto sostanzialmente una sanatoria, nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale, per le disposizioni adottate dalle regioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP,

---

<sup>9</sup> In merito all'A.S. n. 1117, si rinvia al *Dossier* n. 74/2008 realizzato dal Servizio studi del Senato.

<sup>10</sup> *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*

<sup>11</sup> *Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.*

<sup>12</sup> *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale. In particolare in tali regioni l'applicazione delle sopra citate imposte opera, fino al periodo d'imposta 2007, secondo le disposizioni regionali e nazionali (per i profili su cui non incidono le prime), ed entro la stessa data le regioni avrebbero dovuto rendere conformi alla normativa statale le disposizioni adottate relativamente alla tassa automobilistica.

La legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 61) ha confermato la sanatoria per le disposizioni delle leggi regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate in violazione dei limiti della loro potestà legislativa, estendendola anche alle leggi regionali non sottoposte al giudizio della Corte e promulgate prima del 1° gennaio 2005.

La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), con l'art. 1, comma 321, ha invece sostituito la tariffa delle tasse automobilistiche, stabilita dalla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 27 dicembre 1997, modificando i criteri di applicazione della tassa. Per effetto di questa modifica, infatti, gli aumenti del bollo delle autovetture sono ora scaglionati non solo in base alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da Euro 0 a Euro 5), ma, con aumenti incrementali per ogni kw superiore a 100 kw di potenza, in relazione alla potenza dei veicoli. In altri termini, è stato introdotto un sistema a scaglioni per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, che prevede l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento dell'imposta solo sui kw che superano i primi cento.

Lo stesso comma 321 ha poi disposto che gli incrementi percentuali del bollo auto approvati dalle Regioni o dalle Province autonome, prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, vengano ricalcolati sulla base degli importi della nuova tabella allegata, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante dai predetti incrementi.

Conseguentemente, il **comma 2 dell'articolo in esame** modifica l'art. 2, comma 23, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Quest'ultima disposizione prevede che, entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni che avevano emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP avrebbero dovuto provvedere a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.

Il **comma 2 in esame** proroga tale termine a tutto il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2010.



### **Articolo 3**

*(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

L'**articolo 3** - recando una novella all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>13</sup> – proroga ulteriormente il termine a decorrere dal quale sarà consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando conseguentemente precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse (v. il testo a fronte della novella).

L'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale<sup>14</sup> in origine fissava detto termine al 31 dicembre 2007; successivamente, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>15</sup>.

L'articolo in esame proroga il termine in questione di un ulteriore anno, portandolo al 31 dicembre 2009.

L'articolo 64, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che, ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata, va fissata la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Tale data, in base alla modifica recata dalla disposizione in esame, non potrà essere successiva al 31 dicembre 2009.

Al comma 2 l'articolo 64 prevede che, *medio tempore*, le pubbliche amministrazioni possano consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso.

---

<sup>13</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

<sup>14</sup> D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

<sup>15</sup> Vedi anche il comma 120 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Per carta d'identità elettronica s'intende il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare; per carta nazionale dei servizi il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (v. art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale).



## **Articolo 4** *(Taglia-enti)*

1. All'alinea del comma 634 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre marzo 2009». 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre

L'**articolo 4** reca una modifica testuale al comma 634 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, attraverso la quale è prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino nell'ambito della procedura volta alla riduzione degli enti pubblici (v. il testo a fronte della novella).

La modifica, secondo quanto afferma il Governo in sede di relazione, intende superare una discrasia dovuta ad un difetto di coordinamento testuale verificatosi in sede di conversione del decreto-legge n. 112/2008<sup>16</sup>. Il d.l. 112/2008 – mediante novelle alla legge finanziaria 2008 - ha previsto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla data del 31 marzo 2009, non siano stati emanati regolamenti di riordino, fissando però per l'emanazione di questi ultimi la diversa data del 31 dicembre 2008.

La modifica in esame è volta a omogeneizzare i termini in questione – quello di emanazione dei regolamenti e quello di soppressione degli enti non 'riordinati' - fissando entrambi al 31 marzo 2009.

Si ricorda che l'articolo 26 del d.l. 112/2008 ha delineato una nuova procedura per addvenire alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare il più recente, quello introdotto dai co. 634 e seguenti dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).

---

<sup>16</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.



## Articolo 5

*(Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

L'**articolo 5** dispone una nuova proroga del termine di validità - previsto in origine dalla legge finanziaria 2005 per le pp.aa. soggette a limitazioni delle assunzioni nel triennio 2005-2007 - delle graduatorie per le assunzioni di personale pubblico.

Detto termine era già stato prorogato dal co. 536 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, che lo aveva fissato al 31 dicembre 2008.

L'articolo in esame proroga il termine di un ulteriore anno, procrastinando la validità delle graduatorie fino al 31 dicembre 2009.

La disposizione precisa, quanto al suo ambito applicativo, che la proroga riguarda: 1. le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001; 2. le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (*senza riferimento esplicito al triennio 2005-2007, cui si riferisce la richiamata disposizione della legge finanziaria 2005*).

In sede di relazione illustrativa il Governo afferma, tra l'altro, che "la disposizione è necessaria soprattutto per evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Ciò anche tenuto conto del costo di una procedura concorsuale che potrebbe essere ammortizzato mediante l'utilizzo della graduatoria".

Si ricorda che, in base alla disciplina generale, la graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali (si veda ora l'art. 35, co. 5-ter del d.lgs. 165/2001, come succ. mod.).



## **Articolo 6**

*(Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

L'**articolo 6** prevede che le pp.aa. si possano avvalere delle facoltà di cui all'articolo 3, comma 106 della legge finanziaria 2008 nell'ambito dei concorsi banditi entro il 30 giugno 2009. Si tratta, in particolare, della possibilità di riservare i posti messi a concorso, nella misura del 20 per cento, al personale precario di livello non dirigenziale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; ovvero di riconoscere, in termini di punteggio, il servizio espletato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione continuata e continuativa stipulati prima della medesima data.

L'articolo 3, comma 106 della finanziaria 2008 limitava l'efficacia temporale della disciplina facoltizzante sopra descritta ai concorsi avviati nell'anno 2008.

In sede di relazione illustrativa il Governo afferma che il proprio intento è quello di mantenere la vigenza di una disposizione - in attesa del riordino della materia - che consente alle amministrazioni di scegliere la strada del concorso pubblico rispetto a quella della stabilizzazione.

Si ricorda che l'articolo 7 dell'A.S. n. 1167 – ddl collegato alla finanziaria 2009 e attualmente all'esame delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato – ha contenuti analoghi a quelli dell'articolo in esame: esso prevede, tra l'altro, che le pp.aa. possano procedere alla valorizzazione delle esperienze pregresse del personale precario non già attraverso una stabilizzazione in senso stretto, ma mediante la previsione di una riserva di posti o l'attribuzione di un punteggio *ad hoc* nell'ambito di procedure concorsuali da bandirsi nel triennio 2009-2011.

*Si segnala che la rubrica dell'articolo e la relazione illustrativa fanno riferimento alla sola facoltà di prevedere una riserva di posti in favore dei lavoratori precari, mentre il testo dell'articolo menziona "le facoltà" di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sembrando così ricomprendere anche la possibilità di attribuire un punteggio ad hoc teso a riconoscere il servizio prestato. Si valuti quindi l'opportunità di integrare la rubrica.*



## **Articolo 7** *(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

L'**articolo 7** - recando una modifica testuale all'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 203/2005<sup>17</sup> - proroga l'efficacia dei contratti di collaborazione attivati dall'Istat per la costituzione della rete di rilevatori dei dati sulle forze di lavoro del settore pubblico e privato (v. il testo a fronte della novella).

Nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. in esame, il termine finale di efficacia dei contratti di collaborazione era fissato al 31 dicembre 2008; la novella ha spostato il termine finale al 30 giugno 2009.

In sede di relazione illustrativa il Governo afferma che la modifica è stata introdotta al fine di salvaguardare la continuità del servizio, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di costituzione della nuova società di rilevazione statistica.

Si ricorda che l'ISTAT è stato autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione (art. 10-*bis*, co. 5 del d.l. 203/2005).

Si ricorda anche che la proroga in esame è stata preceduta da analoghe dilazioni, disposte dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 535) e dalla legge finanziaria 2008 (art.3, co. 73).

---

<sup>17</sup> *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.





## **Articolo 8**

*(Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.)*

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 8** prevede che le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388<sup>18</sup>, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), possano, limitatamente allo stanziamento per il 2009, essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che, per gli anni 2007 e 2008, sono state adottate norme identiche (cfr., per il 2007, l'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e, per il 2008, l'art. 2, comma 501, della L. 24 dicembre 2007, n. 244)<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

<sup>19</sup> Si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto fornisce un quadro dello stato di attuazione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.



## Articolo 9

*(Versamento delle sanzioni e comandi di personale )*

1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.145, e 2 agosto 2007, n.146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata

al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.215.

Il **comma 1** dell'articolo 9 proroga di trenta giorni il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla grave situazione di crisi del sistema economico, come precisa la relazione del Governo al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 207.

Il decreto legislativo n. 145 del 2007, adottato in base alla delega conferita dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005» (art. 1, allegato A), reca norme di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, per tale intendendosi qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente (art. 2). Il decreto n. 145 si propone (art. 1) di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (ovvero qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente). L'esercizio delle funzioni di tutela viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 8, comma 1). In particolare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8, l'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia

interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita e può altresì disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, l'Autorità comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano, a tal fine, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato): si tratta delle disposizioni che regolano l'istruttoria condotta dall'Autorità nei casi di presunta infrazione delle norme che vietano le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante. Nell'ambito di tale procedura, l'Autorità può in ogni momento richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria stessa; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante (art. 14, comma 2). Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni e i funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, vincolati dal segreto d'ufficio (commi 3 e 4).

Il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145 dispone pertanto che in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del citato art. 14, comma 2 della legge n. 287 del 1990, l'Autorità stessa applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

Lo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 145, al comma 8, prevede anche che l'Autorità, ove ritenga la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, ne possa vietare la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata, e disporre, con il medesimo provvedimento, la pubblicazione della delibera nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito possano continuare a produrre effetti. Al comma 9 si prevede che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità disponga inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.

Infine, ai sensi del comma 12 dell'articolo 8 l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, nei seguenti casi:

- inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 (sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza.), 8 (divieto di diffusione e, ove già iniziata, di continuazione, di pubblicità ingannevole o comparativa illecita) e 10 (provvedimenti inibitori di pubblicità inserite sulla confezione di prodotti);
- mancato rispetto degli impegni assunti dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità, con eventuale pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista, disposta dall'Autorità (comma 7).

Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, adottato in base alla delega conferita dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005» (art. 1, allegato A), reca norme di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

In particolare, l'art. 1 nel novellare gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, vieta le pratiche commerciali scorrette (nuovo testo dell'art. 20 del Codice del consumo), intendendosi per tali le pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 146, che novellano, rispettivamente, gli articoli 57 e 14 del Codice del consumo, sono considerate altresì pratiche commerciali scorrette la fornitura non richiesta nei contratti a distanza e la prestazione di servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

In conseguenza del divieto di pratiche commerciali scorrette, il nuovo testo dell'art. 27 del Codice del consumo attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà di inibire, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e di eliminarne gli effetti (comma 2). L'Autorità può inoltre disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, in casi di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione, applicando, a tal fine, le

citare disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge n. 287 del 1990 (comma 3).

L'inottemperanza senza giustificato motivo alle richieste di informazione o documentazione avanzate dall'Autorità ai sensi del citato art. 14, comma 2 della legge n. 287 comporta l'applicazione, da parte dell'Autorità stessa, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 8, L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, ne vieta la diffusione o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. Il provvedimento di cui al comma 8 prevede anche l'applicazione, ai sensi del comma 9, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro nel caso di pratiche commerciali che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, ovvero che, in quanto suscettibili di raggiungere bambini ed adolescenti, possano, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza (art. 21, commi 3 e 4 del Codice di consumo, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 146).

Infine, ai sensi del comma 12 del predetto art. 27, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, nei seguenti casi:

- inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 (sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette in caso di particolare urgenza.), 8 (divieto di attuare e proseguire pratiche commerciali scorrette) e 10 (provvedimenti inibitori di comunicazioni commerciali inserite sulla confezione di prodotti);
- mancato rispetto degli impegni assunti dal professionista responsabile di pratiche commerciali scorrette di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità, con eventuale pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista, disposta dall'Autorità (comma 7).

La disposizione in commento, finalizzata, sempre secondo la relazione del Governo, ad assicurare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa operare senza disfunzioni, introduce anche un sistema di parziale autofinanziamento, sul modello di quelli già adottati per altre autorità

amministrative indipendenti<sup>20</sup>: in particolare, si stabilisce che gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2007, anche irrogate negli anni successivi, siano versati, fino all'importo di 50 mila euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio. La parte di sanzione eccedente il predetto importo è invece versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L'importo di 50.000 euro può inoltre essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.

La relazione introduttiva precisa che nel caso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il ricorso all'autofinanziamento è piuttosto limitato in quanto per un verso sono escluse dall'applicazione della disposizione in esame le sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 287 del 1990 – di regola di elevato importo commisurato al fatturato-, mentre, per altro verso, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, è direttamente versato all'Autorità non per l'intero, ma, come si è detto, solo fino alla corrispondenza di un importo di 50.000 euro, pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, come modificato dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all'art. 21, commi 3 e 4, dello stesso Codice. Il resto della sanzione, che ne costituisce di regola la parte di gran lunga più cospicua, mantiene le destinazioni previste dalla legge.

Si segnala che una previsione avente analogo contenuto è già stata approvata in data 4 novembre 2008 dalla Camera dei deputati quale articolo 13, comma 4, del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica) ora all'esame del Senato (A.S. n. 1195).

La previsione di cui al **comma 2** è diretta a consentire la proroga annuale, con provvedimento dell'Autorità, dei comandi disposti presso la medesima in applicazione di specifiche disposizioni di legge e ad estendere a tutti i relativi comandi la disciplina di imputazione della spesa già stabilita dall'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

L'art. 9, comma 1, della legge n. 215 del 2004, oltre ad integrare i ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione ai nuovi compiti assegnati dalla stessa legge, ha autorizzato l'Autorità stessa ad utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e

---

<sup>20</sup> La relazione cita in proposito l'articolo 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo n. 196 del 2003, che prevede un sistema di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nella misura della metà dell'importo delle sanzioni irrogate.

amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale.

Si segnala infine che la relazione tecnica precisa che l'articolo in commento risulta privo di effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto produce solo variazioni non valutabili, ma compensative, di entrate e spese, tra soggetti facenti parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni.



## Articolo 10

*(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)*

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n.286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.

L'**articolo 10** in esame differisce il termine indicato dalla vigente legislazione per convocare le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es.) a data da stabilirsi entro il 31 dicembre 2010.

Le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es. avrebbero dovuto tenersi entro il 20 marzo 2009, cioè entro 5 anni dalle ultime elezioni, in applicazione delle prescrizioni dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286<sup>21</sup>.

Istituiti con legge n. 205/1985<sup>22</sup>, i Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali; anche in realtà ove vivono meno di 3 mila cittadini italiani, i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare. La normativa sui Com.it.Es. è stata profondamente innovata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (Regolamento di attuazione). Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459<sup>23</sup>: pertanto, la base elettorale è la medesima di quella contemplata per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale.

Con riguardo alle loro funzioni, i Com.It.Es., anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare : infatti dall'art. 1, co. 2 della legge 286/2003 Com.It.Es. sono definiti “organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”.

---

<sup>21</sup> Recante *Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*.

<sup>22</sup> Recante *Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana*.

<sup>23</sup> Recante *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*.

Si ricorda che, a seguito delle elezioni del marzo 2004, attualmente operano 123 Com.It.Es.

Si ricorda, per completezza, che tra gli organismi rappresentativi delle comunità italiane all'estero esiste, oltre ai Com.It.Es. a livello delle singole circoscrizioni consolari, il CGIE (Consiglio generale degli Italiani all'estero) a livello Paese. Istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368<sup>24</sup> (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, deriva la sua legittimità rappresentativa degli italiani all'estero dall'elezione diretta da parte dei componenti dei Com.It.Es. nel mondo. I consiglieri dei Com.It.Es., infatti, eleggono entro 120 giorni dalla nomina i membri del CGIE, organo consultivo che rappresenta le comunità italiane nel mondo nei confronti delle istanze nazionali. Si ricorda, infine, che il CGIE, anch'esso con mandato quinquennale, è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.

Si ricorda che nel corso delle discussioni parlamentari relative al disegno di legge di bilancio e finanziaria per il 2009, il rinvio delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero era stato già prospettato, come corollario di una manovra finanziaria caratterizzata da severi tagli alle spese. Oltre ai limiti imposti dal contenimento della spesa è emersa altresì l'esigenza di riformare la legge istitutiva dei Com.It.Es.. In sede parlamentare, presso le Commissioni Esteri del Senato e della Camera, e il Comitato permanente degli italiani all'estero istituito alla Camera dei deputati, nel corso di audizioni del Governo, si è ventilata l'ipotesi di riformare i sistemi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, attualmente incentrati sul Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e sui Comitati degli italiani residenti all'estero (Com.It.Es.). Infatti, dopo la riforma che ha modificato il sistema elettorale istituendo la circoscrizione Estero, gli italiani residenti all'estero eleggono i loro rappresentanti al Parlamento, deputati e senatori, vi sarebbero sovrapposizioni di competenze tra questi e gli altri organi istituiti dalla legge 286 del 2003. Anche il raccordo tra la rete diplomatica e consolare e gli istituti di rappresentanza degli italiani all'estero è oggetto di ipotesi di riforma. Secondo l'opinione del Governo, espressa anche nel corso di audizioni tenute presso i competenti organi parlamentari, il rinvio dell'elezione dei nuovi Com.It.Es. potrebbe essere utile per consentire, nel frattempo, di approvare le riforme descritte, e si inserirebbe nell'ottica del contenimento degli stanziamenti destinati al Ministero degli affari esteri dal bilancio per il 2009 e dal bilancio pluriennale. Nella relazione illustrativa si sottolinea anche che l'alternativa di procedere al rinnovo dei Com.It.Es. entro la scadenza prevista dall'attuale normativa implicherebbe una duplicazione di spese, nel caso in cui, a breve si proceda alla riforma dei Com.It.Es. e dunque a nuove elezioni; viene inoltre richiamato il precedente per cui nel corso della riforma del 2001-2003, le elezioni di Com.It.Es. e CGIE sono state rinviate due volte.

---

<sup>24</sup> Recante *Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero*.

Si ricorda che nel corso dell'esame della manovra finanziaria, la Commissione esteri della Camera dei deputati aveva approvato un ordine del giorno presentato dall'On. Zacchera (Pdl) con il quale si invitava il Governo a *“valutare l'ipotesi di un rinvio delle elezioni dei COMITES di un anno al fine di consentire l'avvio in Parlamento della revisione del sistema normativo che regola la rappresentanza delle comunità italiane all'estero e del CGIE, anche nell'ottica del contenimento della spesa”*, ma anche a *“destinare ogni risorsa così risparmiata per potenziare i capitoli di spesa relativi all'assistenza ed ai servizi delle nostre comunità all'estero”*.



## **Articolo 11** (*Contrasto al terrorismo internazionale*)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: <<fino al 31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2009>>.

La proroga disposta dal presente **articolo 11** riguarda la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet in funzione della prevenzione e della repressione del terrorismo internazionale. Notoriamente, infatti, i mezzi telematici sono utilizzati anche per attività criminose di tale specie.

Pertanto, allo scopo di ostacolare le comunicazioni telematiche aventi finalità terroristiche, già il decreto-legge n. 144/2005<sup>25</sup>, all'articolo 7, comma 1, è intervenuto a stabilire che chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale vi siano apparecchi per comunicazioni telematiche a disposizione dei frequentatori è tenuto a chiederne licenza al questore. La licenza, peraltro, non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

L'orizzonte temporale della norma introdotta nel 2005, inizialmente fissato al 31 dicembre 2007, è già stato prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 34, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>26</sup>, convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

Con l'**articolo in esame** si interviene, dunque, ad estendere per ulteriori dodici mesi -ossia fino al 31 dicembre 2009- il vigente obbligo di richiesta di licenza al questore, posto in capo ai gestori di esercizi pubblici o circoli privati dotati di apparecchi per le comunicazioni telefoniche e Internet.

La *ratio*, come esplicitato nella relazione illustrativa del Governo, si rinviene nei perduranti motivi di allarme legati alla situazione internazionale nonché nelle risultanze di recenti operazioni di polizia sul territorio italiano.

---

<sup>25</sup> Recante *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, convertito, con modificazioni, dalla vigente legge 31 luglio 2005, n. 155.

<sup>26</sup> Recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*.



## Articolo 12

*(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)*

1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».

Il **comma 1** dell'**articolo 12** consente di conservare nel conto dei residui le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146<sup>27</sup>, 11 giugno 2004, n. 147<sup>28</sup>, e 11 giugno 2004, n. 148<sup>29</sup> ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008. Si tratta degli stanziamenti che le leggi citate hanno previsto ai fini dell'istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani, stanziamenti collocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è volta a evitare che dette disponibilità vadano 'in economia', così da consentire la loro utilizzazione, nell'esercizio 2009, per l'applicazione del richiamato articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97<sup>30</sup>, ossia per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno 2009.

Il **comma 2** apporta una modifica testuale all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139<sup>31</sup>, in tema di requisiti per la promozione a viceprefetto (v. il testo a fronte delle novelle).

---

<sup>27</sup> Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

<sup>28</sup> Istituzione della provincia di Fermo.

<sup>29</sup> Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

<sup>30</sup> Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

<sup>31</sup> Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

In base al testo previgente, per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 139/2000, è prevista l'individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, di specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

La modifica introdotta dal comma in esame sostituisce il termine del 1° gennaio 2009 con quello del 1° gennaio 2011, così differendo di due anni la decorrenza dei requisiti necessari ai fini della promozione a viceprefetto.

La relazione governativa chiarisce che la proroga del termine *de quo* consente di procedere all'effettuazione dello scrutinio, per l'anno 2009, di numerosi funzionari che non hanno potuto espletare il prescritto servizio in Uffici diversi da quelli di appartenenza, per mancanza di risorse economiche da destinare alle spese di missione.



## **Articolo 13**

### *(Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi)*

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è prorogato al 31 marzo 2009.

2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n.244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma

1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n.244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

L'articolo in esame reca disposizioni circa il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi a favore di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse ai seguenti fattori: esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito; esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. A tale riguardo la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) autorizza, all'articolo 2, comma 78, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali legate ai suddetti fattori; al successivo comma 79 prevede l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare i termini e le modalità di riconoscimento delle relative cause di servizio.

Il **comma 1** del presente articolo reca la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l'emanazione del suddetto regolamento, precedentemente stabilito entro i sessanta giorni successivi al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria. In data 18 dicembre 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema preliminare del decreto del Presidente della Repubblica recante il "Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento delle cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". La proroga del termine, come affermato nelle relazioni di accompagnamento, si renderebbe quindi opportuna per il perfezionamento del procedimento.

Il **comma 2** prevede che il regolamento sia emanato su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tal modo viene modificato quanto previsto dal citato comma 78 dell'articolo 2 della finanziaria per il 2008 che prevedeva l'emanazione del decreto su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro della salute.

In analogia con quanto disposto dalla norma contenuta nella finanziaria 2008, viene richiamato l'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988<sup>32</sup>, riguardante i regolamenti di esecuzione, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni.

*Si consideri l'opportunità di riformulare i commi 1 e 2 in forma di novella ai richiamati commi 78 e 79 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, onde evitare il prodursi di una catena normativa.*

Per rendere pienamente disponibili le risorse stanziare, il **comma 3** prevede la conservazione in bilancio dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni, riferita all'anno 2008, per l'anno 2009.

In particolare, l'articolo 2, comma 78, della legge finanziaria per il 2008 autorizza la predetta spesa al fine di:

- pervenire al riconoscimento della causa di servizio;
- pervenire al riconoscimento di adeguati indennizzi a favore delle seguenti categorie di soggetti:
  - a) personale italiano impiegato:
    - nelle missioni militari all'estero,
    - nei poligoni di tiro;
    - nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti (senza ulteriore specificazione);
  - b) personale civile italiano che si trovi:
    - nei teatri di conflitto;
    - nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale;
  - c) il coniuge, il convivente, i figli superstiti, nonché i fratelli a carico delle persone di cui sopra, qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito delle suddette patologie.

Il regolamento, previsto dal comma 79 della finanziaria per il 2008, deve disciplinare le modalità e i termini per la corresponsione, alle categorie di soggetti qui sopra ricordate, delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 ("Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche"), 20 ottobre 1990, n. 302 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"), 23 novembre 1998, n. 407 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") e 3 agosto 2004, n. 206

---

<sup>32</sup>Recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") e successive modificazioni.

La disciplina legislativa in materia di vittime del dovere e del terrorismo è particolarmente stratificata e complessa e la legge di semplificazione per il 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246), all'art. 3, ha previsto una delega triennale al Governo per il completo riassetto della normativa. Brevemente qui si può ricordare che al godimento dei benefici già riconosciuti agli appartenenti ai corpi di polizia vittime del dovere, la legge n. 466 del 1980 ammetteva i militari, i magistrati, il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, i cittadini italiani, stranieri, gli apolidi vittime di azioni terroristiche, nonché i familiari delle vittime decedute; successivamente la legge n. 302 del 1990 estendeva i benefici anche alle vittime degli atti eversivi e della criminalità organizzata di tipo mafioso. Infine la legge n. 206 del 2004 li ha estesi a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ha inoltre stabilito che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

In materia è intervenuto successivamente l'articolo 34 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ("Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"), che al comma 1 estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti - individuate rispettivamente ai sensi del comma 563 dell'articolo unico della legge finanziaria 2006 e della legge n. 302 del 1990 - le elargizioni previste per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206 del 2004. Risultano pertanto automaticamente equiparati alle vittime del terrorismo anche i soggetti già equiparati dalla legislazione vigente alle vittime del dovere, ossia coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, è stato emanato il "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". Ai sensi del suddetto decreto n. 243 del 2006, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative si svolge secondo l'ordinaria procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e sia conseguentemente demandato al Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, integrato da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza. Lo stesso decreto specifica che per "particolari condizioni ambientali od operative" si dovranno intendere le condizioni implicanti l'esistenza di "circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie

condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (articolo 1, comma 1, lett. c)); le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione quando le suddette straordinarie circostanze o fatti di servizio ne siano stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante (articolo 6, comma 3).

Si ricorda, infine, che l'uranio impoverito deriva dall'uranio naturale, un elemento radioattivo presente generalmente nel terreno e nelle rocce. L'uranio naturale contiene tre diversi isotopi: U-235, U-234 e U-238. L'uranio è il principale combustibile utilizzato nella produzione dell'energia nucleare. Per ottenere uranio di grado sufficientemente elevato per essere utilizzato in tale impiego è necessario effettuare un trattamento di arricchimento.

Il trattamento di arricchimento sopprime quasi completamente l'isotopo U-234 e i due terzi dell'U-235. La sostanza che residua dopo il trattamento, denominata uranio impoverito, è composta dell'isotopo meno radioattivo, l'U-238, che presenta una radioattività inferiore di circa il 60% di quella dell'uranio naturale.

Gli impieghi militari dell'uranio impoverito comprendono l'integrazione nelle blindature e nei proiettili anti-blindato. L'efficacia in tali impieghi è dovuta al fatto che l'uranio impoverito ha una densità del 65% maggiore del piombo e ciò lo rende particolarmente atto all'impiego nelle corazzature dei veicoli e nelle munizioni ad efficacia cinetica. I proiettili all'uranio impoverito sono infatti considerati fra i più efficaci proiettili anticarro. Al momento dell'impatto del proiettile contenente uranio impoverito si sviluppano temperature estremamente alte e parte del proiettile può vaporizzare ("aerosol").

## Articolo 14

### *(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)*

1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».

5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.

7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.

8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.

L'articolo in titolo dispone la proroga dei termini connessi a promozioni e transiti relativi ad alcuni ruoli dell'Amministrazione della difesa, nonché a taluni aspetti dei trattamenti economici e previdenziali della stessa Amministrazione ed infine relativi all'Agenzia Industrie Difesa, mediante numerose novelle a leggi previgenti (v. i relativi testi a fronte).

In particolare, il **comma 1** dispone la proroga fino al 2015 delle misure relative all'avanzamento (limitatamente alle sole promozioni annuali) già previste in regime transitorio fino al 2009 dall'articolo 60-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 recante misure di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

Il richiamato articolo 60-ter del decreto legislativo 490/1997 stabilisce che la proroga riguardi il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina (articolo 62, comma 3 del medesimo

decreto legislativo), del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica (articolo 63, comma 2-bis) e il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo nell'Aeronautica militare (articolo 64, comma 2).

Il **comma 2** dell'articolo in titolo, a sua volta proroga i termini relativi ad alcuni ruoli all'amministrazione dell'Esercito. Interessati alla proroga dei termini (dal 2009 al 2015) sono il ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (articolo 61, comma 3 decreto legislativo 490/1997<sup>33</sup>), il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato (articolo 61, comma 4-*bis* del decreto legislativo 490/1997). Sempre fino al 2015, anziché fino al 2009 ai sensi della legge vigente, non si applica, per la formazione delle aliquote annuali di valutazione dei capitani candidati alla promozione a ufficiali dei ruoli normali di cui al comma 4 del richiamato decreto legislativo, la limitazione del 30 per cento (rispetto al numero degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998) prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera *d*) del medesimo decreto legislativo (art. 61, comma 5-*bis* del richiamato decreto legislativo).

La necessità e l'urgenza di prorogare la disciplina transitoria di cui ai **commi 1 e 2** deriva, come chiarito dalla relazione illustrativa, dalla considerazione che dal 2009 si dovrebbe applicare la norma di regime che prevede un numero fisso di promozioni, mentre ancora per cinque anni si presenteranno in valutazione un numero di capitani delle Forze armate ben superiore alle promozioni previste, soprattutto per talune Forze armate. Ciò è dovuto alle immissioni operate negli anni Novanta con la disciplina previgente. Dunque la proroga consentirebbe di assorbire completamente il passaggio da una legislazione pregressa ad una con criteri più rigidi. La mancata proroga della disciplina transitoria e l'applicazione sin da ora della disciplina di regime determinerebbe altrimenti un'eccessiva selezione nel grado iniziale.

Il **comma 3** precisa che quanto disposto dai commi 1, 2, 7 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A sua volta il **comma 4** dell'articolo in titolo dispone la proroga dal 2008 al 2009 dei termini relativi ai transiti nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, ai sensi di quanto disposto

---

<sup>33</sup> Recante *Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 recante misure di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La proroga si rende necessaria, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, in quanto la ristrutturazione in atto nelle Forze armate non ha ancora consentito la conclusione delle operazioni di transito.

Il **comma 5** dell'articolo in titolo, prevede la proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2011) del termine previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, per le unità produttive ed industriali, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<sup>34</sup>, in ordine al raggiungimento della capacità di operare secondo criteri di economica gestione.

Si tratta, come chiarito dalla relazione illustrativa, di otto stabilimenti produttivi militari, con circa 1600 dipendenti, situati a Noceto, Baiano di Spoleto, Fontana Liri, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Firenze e Gaeta. In considerazione dell'impatto occupazionale ed economico-sociale di detti stabilimenti sul territorio, per conseguire l'obiettivo del raggiungimento della capacità di operare secondo criteri di economica gestione è necessario garantire all'Agenzia una prospettiva operativa almeno triennale.

Inoltre, il **comma 6** dell'articolo in titolo, sempre con riferimento all'Agenzia industrie difesa, dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei contratti di lavoro stipulati ai sensi del suo regolamento di organizzazione e funzionamento.

Il rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Agenzia (17 unità) in scadenza tra dicembre 2008 e primo semestre 2009 si inserisce nell'ottica di garantire all'Agenzia una prospettiva operativa almeno triennale .

Si ricorda come l'Agenzia Industrie Difesa, istituita dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<sup>35</sup>, sia un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia, posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ovvero la gestione unitaria delle attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa. L'agenzia utilizza a tal fine le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrare. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite da un apposito regolamento, adottato con D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424. L'articolo 13 di

---

<sup>34</sup> Recante *Riforma dell'organizzazione del Governo*

<sup>35</sup> Recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

detto Regolamento, richiamato dal comma 6 dell'articolo in titolo, dispone che nell'agenzia sia inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso tali unità alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia e che allo stesso personale sia mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Il comma 8 del medesimo articolo 13, stabilisce inoltre che l'agenzia possa assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non possa far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici *curricula* culturali e professionali.

In ordine alle sole strutture periferiche del Ministero della difesa, il **comma 7** dell'articolo in titolo dispone il differimento al 31 dicembre 2009 dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per tutte le pubbliche amministrazioni di attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Tale misura è resa necessaria in considerazione della complessità dell'organizzazione del Dicastero e della distribuzione di uffici sul territorio nazionale che non ha consentito di estendere a tutte le articolazioni i sistemi automatici di rilevazione delle presenze.

Da ultimo il **comma 8** dell'articolo del provvedimento in esame proroga i termini per il collocamento in ausiliaria del personale militare. In particolare l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165<sup>36</sup> dispone che il collocamento in ausiliaria del personale militare possa avvenire, oltre che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224<sup>37</sup> (in caso di ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri), anche a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Tale possibilità è prevista limitatamente ad un periodo transitorio di 11 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo richiamato. Il comma 7 dell'articolo in esame mira a prorogare questo periodo transitorio di ulteriori due anni.

Si ricorda che già l'art. 2, comma 3-*bis* del DL 31 dicembre 2007, n. 248<sup>38</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, aveva previsto

---

<sup>36</sup> Recante *Norme in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.*

<sup>37</sup> Recante *Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla L. 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza.*

<sup>38</sup> Recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*



la proroga di un anno di tale disposizione, in attesa della nuova disciplina sull'innalzamento dei limiti di età per l'accesso al trattamento pensionistico del personale militare, conseguente all'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 6 della legge 247 del 2007<sup>39</sup> in materia previdenziale. Giacché tale delega non è stata ancora esercitata, nella relazione illustrativa si ravvisa l'esigenza di mantenere per ulteriori due anni la possibilità di collocamento in ausiliaria a domanda del personale.

---

<sup>39</sup> Recante *Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza social.e*



## Articolo 15

*(Proroga di termini in materia di accantonamenti)*

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n.298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

Il **comma 1** dell'articolo in commento dispone che vengano mantenute in bilancio nel conto dei residui -per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo- le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, previsti dall'articolo 2120 del codice civile. Le somme accantonate alla data del 31 dicembre 2008 confluiscono nell'apposito Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato e che produce effetto dal 1° gennaio 2007. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c., per la quota per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare come specificato nel comma 756 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria.

Si ricorda che il richiamato comma 756 prevede che al fondo in questione affluisca, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile (al netto della contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297<sup>40</sup>) maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252<sup>41</sup>. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Recante *Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica*.

<sup>41</sup> Recante *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*

<sup>42</sup> Si ricorda che le modalità di attuazione dei commi 755 e 756 sono state disposte con D.M. 30 gennaio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 46 del 1° febbraio 2007).

Ai sensi del richiamato comma 758 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, le risorse del Fondo sono destinate, nei limiti degli importi fissati nell'elenco 1 annesso alla legge medesima, al finanziamento dei relativi interventi per lo sviluppo, nei limiti delle risorse accertate trimestralmente dalla Conferenza di servizi<sup>43</sup> secondo il procedimento di cui al comma 759.

Per garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, il comma 758 della legge 296/2006 ha disposto, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1 e per gli anni 2008 e 2009 l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

Si fa presente che analoga proroga era già prevista all'art. 43, comma 1 del DL 31 dicembre 2007, n. 248, e che in proposito la relazione illustrativa al presente provvedimento afferma che si sia rivelata particolarmente importante per il funzionamento delle amministrazioni e, per la Difesa, per l'operatività delle Forze armate in un periodo di contrazione degli stanziamenti.

Si ricorda infine, in termini di disciplina generale, che la legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico, ha proceduto ad uniformare il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Pertanto la disciplina sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica anche al personale del settore pubblico assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Si ricorda che, invece, i dipendenti del settore pubblico assunti con contratto a tempo indeterminato prima della predetta data hanno diritto, a seconda dei casi, all'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1032/1973 (dipendenti statali e gli altri lavoratori pubblici assicurati presso l'INPDAP) o all'indennità premio di fine servizio di cui all'articolo 2 della L. 152/1968 (dipendenti degli enti locali, del SSN e degli altri enti iscritti alla gestione *ex* INADEL).

Inoltre l'articolo 59, comma 56, della L. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L. 335 del 1995 in materia di applicazione delle disposizioni relative al TFR ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per

---

<sup>43</sup> Tale istituto è stato introdotto dall'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui l'amministrazione procedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

La conferenza di servizi deve essere sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5%, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il successivo D.P.C. M. 20 dicembre 1999 ha stabilito le modalità di esercizio della richiamata opzione.

Il **comma 2** dell'articolo in titolo dispone che le somme destinate - ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298 (legge di bilancio) - all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, collocate nel conto residui e non utilizzate nell'anno 2008, vengano conservate per l'esercizio finanziario 2009.

Come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame, tale autorizzazione alla conservazione in bilancio mira ad assicurare che risorse individuate per legge e destinate al personale in virtù di accordi di concertazione tra governo e rappresentanze dei comparti in questione venga mantenuta nella disponibilità di Dicasteri perché sia corrisposta gli aventi diritto anche ove il protrarsi delle trattative negoziali non consentirebbe che il perfezionamento degli atti amministrativi correlati entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2008.



## **Articolo 16**

*(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)*

1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

L'**articolo 16** – che apre il Capo VII "Sviluppo economico" - proroga di sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del medesimo Codice, nelle materie corrispondenti, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo. A tal fine apporta una modifica testuale all'art. 354 di tale Codice (v. il testo a fronte della novella).

L'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, reca al comma 1, l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del codice medesimo. Al comma 4 dello stesso articolo, si precisa che le norme predette e quelle emanate in loro attuazione, continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. Tale articolo stabilisce al comma 1 l'entrata in vigore del Codice al 1° gennaio 2006, e al comma 2 precisa che in prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine predetto del 1° gennaio 2006. Tale termine è già stato prorogato di dodici mesi dall'articolo 4, comma 8 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

Come precisa la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 207, nonostante la precedente proroga ed i risultati conseguiti nel corso dell'anno 2008 per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del Codice sia da parte del Ministero dello sviluppo economico, che da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), alcuni regolamenti attuativi sono ancora in itinere ed è escluso che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine del 31 dicembre 2008.





## **Articolo 17**

*(Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 17** provvede a conservare per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori - istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - le risorse riassegnate e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2 della legge finanziaria 2001, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate al citato fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Trattandosi di stanziamento di parte corrente, tali somme sono normalmente utilizzabili nel solo esercizio di riassegnazione.

Come ricorda la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto legge in commento, peraltro, l'attuale formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge AS 1195 di iniziativa governativa, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (collegato alla manovra di finanza pubblica), nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, destina gran parte delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato riassegnate nel 2008 (354 milioni di euro circa) ad un ulteriore finanziamento della cosiddetta *social card* (289 milioni di euro circa) e, in parte, ad altre esigenze (40 milioni di euro circa al fondo per le emittenti televisive locali), fatta comunque salva la copertura finanziaria delle iniziative già in corso da parte del Ministero dello sviluppo economico, a fronte di impegni già pubblicamente assunti sia con le associazioni dei consumatori, sia con le regioni, per l'utilizzo di circa 25 milioni di euro delle predette somme (di cui, 6,4 milioni circa già ripartiti con D.M. 15 febbraio 2008 e 18,6 milioni circa ripartiti con D.M. 17 novembre 2008, a seguito del prescritto parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari).

Essendo ancora in corso l'esame parlamentare del disegno di legge n. 1195 - precisa ancora la relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 207 - il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di non attivare per l'anno 2008 ulteriori e diverse iniziative amministrative di impegno dei predetti fondi; d'altra parte, la mancata definitiva approvazione della predetta iniziativa legislativa entro il 2008 avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzare le risorse non impegnate: ne è conseguita - come chiarisce anche la relazione tecnica - l'esigenza di prorogare al riguardo il relativo termine di impegnabilità, disponendo il mantenimento in bilancio di tali fondi per un ulteriore esercizio, così come già fatto per le somme riassegnate nel 2007 con l'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

## Articolo 18

### *(Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari)*

1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonché relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

L'articolo in esame, riguardante la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, proroga i termini fissati al 31 dicembre 2008 dall'art. 26, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>44</sup> relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e all'adeguamento degli statuti di questi ultimi.

Entrambi i termini sono prorogati al 31 dicembre 2009.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame richiama le difficoltà di prevedere il completamento delle procedure liquidatorie entro il termine stabilito, considerando che la pendenza di contenziosi particolarmente complessi o alienazioni del patrimonio di difficile realizzo impediscano di fatto la chiusura di tali procedure.

*Si consideri l'opportunità di riscrivere la disposizione in forma di novella al citato art. 26, comma 1, per evitare il prolungarsi della catena normativa.*

L'articolo 26 del D.L. 248/2007, citato, con il comma 1, nel testo previgente, prorogava al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari. Il termine era stato precedentemente fissato al 31 dicembre 2007 dall'art. 1, comma 9-bis del D.L. n. 181/2006 (*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*), come modificato dall'art. 1, comma 1076, della legge n. 296/2006 (*Legge-finanziaria 2007*), anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell'art. 124 del R.D. n. 267/1942 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), che a decorrere dal 1° gennaio 2008 si applica nella versione integrata e corretta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Conviene inoltre ricordare che a norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa è una misura che l'autorità governativa può disporre nel caso in cui le attività della società (anche se già posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.

---

<sup>44</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Il medesimo comma 1, in forma di novella al citato art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 181/2006, stabilisce poi che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio venga revocata dall'autorità amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole

Ancora il comma 1, sempre nel testo precedente, prorogava al 31 dicembre 2008 il termine per l'adeguamento degli Statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative, termine fissato da ultimo al 30 giugno 2008 con l'art. 2, co. 5-*quater* del D.L. n. 300/2006 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007. Il provvedimento ha ulteriormente prorogato il termine originariamente posto dal D.L. 181, già posticipato al 31 dicembre 2007 dall'art. 1, comma 1076 della legge n. 296/2006 (legge - finanziaria 2007).

La nuova disciplina dei consorzi agrari recata dall'art. 1, comma 9-*bis* del D.L. 181/06, ha abrogato in gran parte le disposizioni recate dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, di disciplina della materia (di essa restano vigenti, infatti, soltanto gli articoli 1, 5, commi 2, 3 e 5 e l'articolo 6.)

Il provvedimento, che ha ricondotto i consorzi agrari alla disciplina generale delle società cooperative, è in particolare intervenuto sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure liquidatorie entro il termine del 30 giugno 2007 (termine successivamente prorogato: v. supra), nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi *statutari* per gli altri consorzi in gestione commissariale.

In merito alla ipotesi di avviare una procedura concorsuale va precisato che essa era prevista dalla legge n. 410/99 con disposizioni non riprodotte nel D.L. 181/06. Infatti, tra le norme di cui alla legge n. 410 oggetto di abrogazione va menzionato l'art. 5, comma 4 volto all'introduzione di una normativa che consentisse di porre fine alla situazione in cui si trovava la maggioranza dei consorzi agrari, posti in liquidazione coatta amministrativa e autorizzati esclusivamente all'esercizio provvisorio delle attività di impresa.

Tali disposizioni consentivano di adottare una procedura concorsuale finalizzata ad uno dei seguenti obiettivi:

- ritorno all'amministrazione ordinaria mediante concordato ex articolo 214 della legge fallimentare;
- cessione dell'azienda o di ramo di azienda a favore di altro consorzio o di altra società cooperativa agricola operante nella stessa regione o in regione confinante, purché i medesimi fossero in amministrazione ordinaria. In tal caso era prevista la successione nella titolarità di tutte le attività e dei contratti di locazione immobiliare, nonché nelle licenze di produzione e commercio.

In merito a quest'ultima disposizione è bene ricordare che la fusione delle società cooperative è regolata dagli artt. da 2501 a 2504 del codice civile che disciplinano le forme e i modi della fusione e l'opposizione dei creditori. Relativamente a quest'ultimo

aspetto, il codice prevede che la fusione possa essere effettuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società interessate, salvo che consti il consenso dei creditori. E' inoltre espressamente disposta dall'art. 2504 l'assunzione da parte della società incorporante di tutti i diritti e obblighi delle società estinte.

In assenza di tali procedure si doveva procedere, da parte dell'autorità amministrativa vigilante, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio entro una data fissata da ultimo al 31 dicembre 2005. In merito a tale revoca più volte procrastinata, va menzionato il D.L. 266/2004 di proroga termini che consentiva di concedere nuovamente una autorizzazione all'esercizio provvisorio in presenza di "situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria". L'apprezzamento della situazione era demandato, a seguito delle modifiche introdotte con l'art 27 del D.L. n. 273/2005, ai due dicasteri delle attività produttive e dell'agricoltura che dovevano procedere di concerto, acquisito il preventivo parere della "Commissione di valutazione delle attività dei consorzi", istituita dai medesimi dicasteri e costituita da cinque membri appartenenti alla pubblica amministrazione.



## **Articolo 19** (Class action)

1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».

L'**articolo 19** stabilisce che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (comunemente definita *class action*) acquisterà efficacia a partire dal 1 luglio 2009, a tal fine modificando un comma della legge finanziaria 2008 (v. il testo a fronte della novella).

Si ricorda che l'art. 2, comma 446, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha inserito nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) un nuovo art. 140-*bis*, che prevede l'azione collettiva risarcitoria (v. *infra*).

Il comma 447 del suddetto art. 2 prevedeva originariamente che la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria "diventasse efficace" decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dalla fine del mese di **giugno 2008**.

Successivamente, l'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>45</sup> ha invece previsto che la suddetta disciplina diventasse efficace decorso un anno dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 e dunque a partire dal **1 gennaio 2009**.

L'articolo in esame rinvia l'acquisto di efficacia della suddetta disciplina di altri sei mesi e dunque al **1 luglio 2009**.

Secondo la relazione illustrativa, la proroga è finalizzata a consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'art. 140-*bis* del Codice del consumo. La proroga in questione potrebbe essere anche finalizzata a consentire agli uffici giudiziari, nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e la gestione del futuro contenzioso.

---

<sup>45</sup> "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si ricorda che nel corso della seduta della Commissione giustizia della Camera dei deputati del 9 dicembre 2008, il Sottosegretario alla giustizia ha dichiarato che, per quanto le risultava in tale momento e con riserva di ulteriori verifiche, il Governo sarebbe stato in procinto di presentare al Senato un emendamento relativo alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. 1195, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" (assegnato in sede referente alla Commissione Industria).

Quella attualmente prevista dal Codice di consumo è un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Il nuovo art. 140-*bis* del Codice del consumo disciplina e scandisce le diverse fasi dell'azione collettiva, che mira ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento.

Il procedimento prevede una doppia fase:

- la prima, volta alla sentenza di accertamento;
- la seconda, conciliativa, finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

I soggetti legittimati ad agire in giudizio (i c.d. promotori dell'azione collettiva) sono:

(1) le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale custodito presso il Ministero dello Sviluppo economico;

(2) associazioni e comitati che siano "*adeguatamente rappresentativi*" degli interessi collettivi fatti valere.

Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, che giudica in composizione collegiale.

I soggetti suddetti sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo al tribunale l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti:

- nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'art. 1342 c.c. (recante "*Contratto concluso mediante moduli o formulari*"), ovvero

- in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Il comma 2 del nuovo art. 140-*bis* prevede che i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal medesimo articolo debbano comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva (c.d. *opt-in*). Peraltro, l'adesione può essere comunicata anche nel giudizio di appello e per tutto il corso di esso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

E' inoltre sempre ammesso l'intervento di singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

Conseguentemente, ai sensi del successivo comma 5, la sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.



Viceversa, è fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva o non intervengono nel giudizio.

Il comma 3 introduce un meccanismo di filtro: alla prima udienza, il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, deve valutare l'ammissibilità della domanda.

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità se pende, sul medesimo oggetto, una istruttoria da parte di una Autorità indipendente.

La domanda è dichiarata inammissibile:

(1) quando è manifestamente infondata;

(2) quando sussiste un conflitto di interessi;

(3) quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela.

L'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia sull'ammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d'appello, che a sua volta pronuncia in camera di consiglio.

Ove il Tribunale consideri ammissibile la domanda, dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Ai sensi del comma 4, in caso di accoglimento della domanda, il giudice deve determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio

Se è possibile, il giudice indica la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

A questo punto, l'impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, può proporre il pagamento di una somma. Tale proposta deve essere effettuata con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria.

Se il singolo consumatore o utente destinatario della proposta la accetta, in qualsiasi forma, la proposta costituisce titolo esecutivo. L'accettazione del consumatore, ai sensi del successivo comma 6, deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione.

Al contrario, se l'impresa non comunica la proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o se non vi è stata accettazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione stessa, si pone un'alternativa.

La prima possibilità è che il presidente del tribunale costituisca un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono in essa intervenuti e che ne facciano domanda.

La camera di conciliazione quantifica con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5<sup>46</sup>, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale.

---

<sup>46</sup> "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366".



## Articolo 20

*(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)*

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

L'**articolo 20** proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, limitatamente alla cessione alle Regioni delle Società regionali, già prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e originariamente fissato al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 461 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). A tal fine il comma in esame modifica il ricordato art. 28 (v. il testo a fronte della novella).

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato la denominazione della Società Sviluppo Italia Spa in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di definirne, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi e di approvarne le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Il successivo comma 461 ha inoltre previsto che, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia predisponesse, entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività: in particolare, il piano doveva prevedere entro il 30 giugno 2007, la riduzione del numero di società controllate a non più di tre, la cessione delle partecipazioni di minoranza acquisite e, per le società regionali, procedendo d'intesa con le regioni interessate, l'eventuale cessione a titolo gratuito alle regioni stesse o ad altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni.

Al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla cessione alle regioni delle partecipazioni nelle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., l'articolo 28, comma 1 del decreto legge n. 248 del 2007 ha quindi differito al 31 dicembre 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente a tale profilo.

La relazione introduttiva del disegno di legge precisa che le trattative in atto con le Regioni hanno fatto emergere diversi problemi la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale

ed imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali, unici soggetti interessati, per poter effettuare il suddetto trasferimento e richiedono quindi una proroga per la loro conclusione.

## **Articolo 21**

*(Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL))*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m<sup>3</sup>, è differito al 31 dicembre 2009.

L'**articolo 21** differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m<sup>3</sup>.

Il richiamato comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340<sup>47</sup> stabilisce che gli impianti esistenti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, siano resi conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica di prevenzione incendi (Allegato A all'articolo 1, comma 1) entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto stesso stesso, periodo che è scaduto il 19 dicembre 2008.

La disposizione in commento, peraltro, riproduce nella sostanza l'art. 26 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1195, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, che fissa anch'esso al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento degli impianti.

Secondo la relazione introduttiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento, attraverso la proroga, si terrebbe conto anche delle difficoltà manifestate dalle Associazioni rappresentative del settore della distribuzione del GPL per autotrazione, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti; la proroga al 31 dicembre 2009 avrebbe inoltre lo scopo di evitare la chiusura di un numero consistente di impianti di distribuzione stradale, che rispondono alla domanda di GPL auto dei cittadini soprattutto meno abbienti, che per sfuggire all'aumento dei costi alla pompa dei carburanti tradizionali scelgono sempre più numerosi questo prodotto alternativo, a ridotto impatto ambientale.

*Si osservi che il DPR 340 del 2003, al cui contenuto il comma in esame apporta in sostanza una modifica, è un regolamento. Non appare conforme ai principi che regolano il sistema delle fonti modificare un regolamento con decreto-legge.*

---

<sup>47</sup> Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.



## Articolo 22

### *(Disposizioni in materia di pesca)*

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

2. Nel decreto-legge 3 novembre

2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-*quater* e 4-*septiesdecies*.

Il **comma 1** estende a tutto il 2009 il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 164 del 1998 (*Misure in materia di pesca e acquicoltura*), a tal fine modificandone il testo (v. il testo a fronte della novella). Il termine era stato fissato come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitato all'uso della draga idraulica, e riguardava la limitazione della pesca dei molluschi bivalvi ed il ritiro delle corrispondenti autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008. La relazione governativa al disegno di legge informa che attualmente si ritiene di dover mantenere invariato il numero delle autorizzazioni di pesca con tale attrezzo per almeno un altro anno per garantire l'obiettivo della eco-sostenibilità del prelievo di risorse ittiche e per consentire le attività di adeguamento alle disposizioni del Regolamento CE 1967/2006, *Regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93*, del 21 dicembre 2006, che entrerà in vigore il 1° giugno 2011 proprio per la flotta da pesca operante con draga idraulica.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte durante l'esame parlamentare nella legge di conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (v. il testo a fronte della novella). Tali disposizioni presentavano profili di criticità concernenti la copertura finanziaria.

Il *primo periodo* del comma 2, abrogando il numero 3) della lettera c) del comma 1, articolo 1 del citato decreto legge 171/2008, fissa definitivamente in 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la somma destinata a far fronte agli oneri per l'applicazione delle disposizioni recanti benefici fiscali per le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, anche cooperative, di cui ai commi 1088-1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006).

La legge di conversione del decreto legge 171/2008 aveva aumentato di un milione di euro lo stanziamento per il 2009.

Il *secondo periodo* del comma 2 abroga i commi 4-*quater* e 4-*septiesdecies* del DL 171 del 2008.

Il comma 4-*quater* prevedeva l'estensione della disciplina del canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese, anche singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese. Tale misura è stata ritenuta suscettibile di generare minori entrate per effetto dell'applicazione del canone agevolato in misura fissa, in luogo di quello proporzionale alla superficie dell'area occupata. L'articolo 4-*quater* prevedeva altresì che la norma avesse efficacia retroattiva a fare data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 154 del 2004 (*Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura*).

L'articolo 4-*septiesdecies* recava l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi INPS.

Tale comma della legge finanziaria per il 2008 recava disposizioni volte a consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1 del decreto legge 269/2003 in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo. Essa riguardava, per la precisione, la possibilità concessa ai datori di lavoro agricoli delle zone montane e svantaggiate di non pagare le sanzioni e di versare il dovuto in 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. L'INPS era autorizzata a definire i contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti si impegnassero al pagamento in misura totale dei contributi oggetto del contenzioso stesso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni.

L'articolo 4-*septiesdecies* del DL 171/2008 nel testo modificato dalla legge di conversione, disponeva che: *“il termine «contenzioso» e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.”* Quindi che la procedura di definizione stragiudiziale fosse allargata ad altri soggetti.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione di questa disposizione, previsto in 2 milioni di euro per l'anno 2009, avrebbe dovuto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*septiesdecies*, essere coperto con la riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente di *biodiesel* annuo per l'anno 2009 di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 504 del 1995 e



con conseguente riduzione di spesa di pari importo del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo.

L'articolo 22-*bis* - introdotto dal comma 371 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 - prevede che nel periodo 1 gennaio 2007- 31 dicembre 2010 sul *biodiesel* destinato alla miscelazione con gasolio per l'autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, si applichi un'accisa agevolata pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante. Il limite di spesa complessivo fissato dalla medesima legge finanziaria per il 2007 allo scopo di applicare queste aliquote agevolate per l'utilizzo di biocarburanti è di 73 milioni di euro comprensivi di imposta sul valore aggiunto.



### **Articolo 23**

*(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)*

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

L'**articolo 23** differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua. A tal fine modifica l'art. 26 del decreto-legge n. 248 del 2001<sup>48</sup> (v. il testo a fonte delle novelle).

Si osservi che tale termine era stato già prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 dall'articolo 4-*bis*, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97<sup>49</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Il suddetto decreto legge n. 97 del 2008 riproduceva, peraltro, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, che non è stato convertito in legge.

La proroga qui considerata si rende necessaria, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, per garantire il concreto prosieguo delle attività dell'Ente, attualmente commissariato, in quanto il decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 ("Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"), come modificato dalla relativa legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto l'entrata in vigore, a favore dell'EIPLI, delle tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, a partire dal 1° gennaio 2009. Allo stesso tempo, il suddetto decreto ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2010 il termine per l'emanazione del regolamento di riordino dell'EIPLI. L'applicazione della tariffa renderebbe necessaria, quindi, la piena operatività dell'Ente, per evitare il mancato introito di ingenti risorse finanziarie.

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di

---

<sup>48</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*

<sup>49</sup> *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.*

adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze di acqua potabile delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali. L'EIPLI è da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

L'art. 1, comma 1055, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l'EIPLI e alla sua trasformazione in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 (termine successivamente prorogato al 30 novembre 2007 dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 81 del 2007) avrebbero dovuto essere espletate le seguenti attività:

- puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell'ente;
- definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di un piano di rientro da trasmettere al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro, il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l'ente. Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell'ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d'intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania. Per consentire la prosecuzione delle attività dell'Ente, l'ultimo periodo del comma 1055 citato ha disposto un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2007.

L'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 248 del 2007 ha successivamente differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro, previsto dalla finanziaria 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell'acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata. La norma prevede anche l'ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l'intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell'ente nei successivi quindici giorni. Il Commissario era autorizzato anche a prorogare, nei limiti delle risorse disponibili dell'Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti. Tale ultima previsione, come sopra detto, è oggetto delle proroga qui considerata.

Come sopra ricordato, sulla disciplina riguardante l'EIPLI è inoltre intervenuto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (recante "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare"), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. L'articolo 3 del suddetto decreto dispone l'erogazione di un contributo straordinario nell'importo massimo di 5.600.000 euro all'EIPLI per far fronte agli oneri della gestione ordinaria in corso, attingendo alle risorse recuperate ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.L. n. 248/2007, e consistenti negli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari al completamento delle opere. La norma precisa che, conseguentemente, tali interessi non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo art. 26, comma 6, del decreto n. 248: si ricorda che

tale disposizione prevede che le somme recuperate vengano riassegnate al MIPAAF per la erogazione di un contributo all'EIPLI, facendo tuttavia salvo "quanto necessario per il risanamento per il bilancio" dell'Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente. La norma impone all'organo esecutivo dell'EIPLI di destinare esclusivamente alla gestione ordinaria il contributo statale: a tal fine, ogni tre mesi, tale organo dovrà individuare le finalità dell'impiego del contributo ed i relativi importi, dandone comunicazione al tesoriere. Nell'erogazione delle somme è dunque eliminata ogni discrezionalità, dovendosi seguire rigorosamente l'ordine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di impegno approvate dall'Ente.

Nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 171, l'urgenza del contributo viene correlata con la necessità di evitare che le imprese che gestiscono ed effettuano la manutenzione dell'adduttore del Sinni sospendano la propria attività in conseguenza della elevata esposizione finanziaria, causando la interruzione della distribuzione idrica da parte dell'EIPLI.

La norma stabilisce, inoltre, la sospensione fino al 31 marzo 2009 di ogni azione esecutiva sulle somme erogate in virtù del contributo straordinario. Eventuali azioni esecutive che abbiano ad oggetto tali somme dovranno essere dichiarate nulle d'ufficio dal giudice.

In relazione al riordino dell'EIPLI, la norma proroga inoltre, al 31 marzo 2010 la scadenza fissata dall'art. 26, comma 1, del decreto legge n. 112/ del 008, entro la quale deve essere emanato il regolamento di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008. A tal fine viene stimato un onere di 200.000 euro per il 2009 e di 50.000 euro per il 2010. Prevede, infine, che le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, così come determinate dal comitato di coordinamento in data 29 aprile 2008, entrino in vigore a favore dell'EIPLI il 1° gennaio 2009.

Si ricorda che l'EIPLI era stato incluso, ai sensi dell'art. 2, comma 636, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) nell'elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. L'art. 26 (cd. "taglia enti") del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto peraltro l'abrogazione del citato art. 2, comma 636, della finanziaria 2008.



## **Articolo 24** *(Limitazioni alla guida)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

**L'articolo 24** proroga dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei “neopatentati”, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 117/2007<sup>50</sup>, a tal fine modificando tale articolo (v. il testo a fronte della novella).

L'articolo così modificato ha introdotto un comma 2-bis all'articolo 117 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), con il quale si preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

La disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, a decorrere, pertanto, dal 30 gennaio 2008. Con l'articolo 22 del decreto legge n. 248/2007<sup>51</sup>, l'applicazione della normativa era stata prorogata al 1° luglio 2008 e poi al 1° gennaio 2009 a mezzo dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 97/2008<sup>52</sup>

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di conversione del decreto legge, l'utilità della proroga è dovuta ad un'imminente revisione del codice della strada e nel recepimento entro il 2010 della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.

---

<sup>50</sup> Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

<sup>51</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

<sup>52</sup> Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

In risposta ad una specifica interrogazione in materia, il Governo<sup>53</sup> ha affermato che è in fase di studio una modifica al citato articolo 117-bis, comma 2, intesa a correggere il limite della potenza specifica riferita alla tara di 50 kW/tonnellata con un'ulteriore previsione, in base alla quale, per i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone) la potenza assoluta non possa eccedere i 70kW. Tale formulazione, per un verso eleva il rapporto tra potenza e tara ricomprendendo nel novero delle auto consentite la maggior parte di quelle cui normalmente si dota la famiglia media, dall'altro coniuga il criterio del rapporto potenza/tara con quello della potenza massima assoluta escludendosi così l'incoerenza che possa essere consentita ai neopatentati la guida di veicoli particolarmente potenti e pesanti.

---

<sup>53</sup> Camera dei deputati, IX Commissione, seduta del 18 dicembre 2008.



## Articolo 25

### *(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)*

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

**Il comma 1** proroga al 31 dicembre 2009 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'articolo 17, comma 10, del decreto-legislativo 188/2003<sup>54</sup>, come modificato prima dall'articolo 15 del decreto-legge 273/2005<sup>55</sup>, eppoi dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 248/2007<sup>56</sup> fissava tale termine al 31 dicembre 2008 (v. il testo a fronte della novella).

*Si rileva che norme sulla materia del trasporto ferroviario sono presenti, oltre che all'articolo 27 del decreto-legge in esame, in un altro decreto-legge (185/2008<sup>57</sup>, articolo 25) contemporaneamente in corso di conversione presso le Camere.*

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria italiana è la società RFI, appartenente al gruppo Fs. I rapporti fra lo Stato (concedente) e RFI (concessionario) sono disciplinati dall'articolo 5 del DPR 1998, n. 277, il quale rinvia all'atto di concessione (DM. 31 ottobre 2000, n. 138T, articolo 4) e al contratto di programma (contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 e successivi aggiornamenti).

I rapporti fra RFI e le singole imprese sono invece regolati, sulla base di numerose direttive comunitarie (91/440/CE, 95/18/CE, 95/19/CE, 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE), recepite con DPR 8 luglio 1998, n. 277, DPR 16 marzo 1999, n. 146 e Dlgs. 8 luglio 2003, n. 188, a mezzo di contratti di accesso all'infrastruttura, stipulati in accordo con il Prospetto informativo della rete (PIR), strumento previsto dal Dlgs. dell'8 luglio 2003, n. 188, per stabilire regole generali, scadenze, procedure, criteri di definizione e riscossione dei corrispettivi, criteri per la richiesta e l'assegnazione della capacità.

Ai sensi di tale normativa, il gestore della rete ferroviaria è tenuto a consentire alle imprese ferroviarie nazionali ed internazionali, interessate allo svolgimento dell'attività di trasporto, l'accesso all'infrastruttura, alle seguenti condizioni:

- possesso della licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

<sup>54</sup> Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

<sup>55</sup> Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

<sup>56</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

<sup>57</sup> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

- possesso del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore della rete;
- pagamento di un canone di accesso.

I criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sono contenuti nell'articolo 17 del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, nonché nel D.M. 21 marzo 2000, n. 43/T, e, con riferimento alle singole tratte delle rete italiana, dal capitolo VI del Prospetto informativo della rete, sopra citato.

Nella relazione governativa che accompagna il decreto-legge in esame il Governo afferma che, allo stato attuale, pur essendo praticamente completata l'istruttoria per la predisposizione del citato decreto che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la proposta finale da parte di R.F.I.; l'istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all'impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all'infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo ed a spese delle Regioni. Sotto tale profilo resta, a legislazione vigente, irrisolto il nodo relativo alla condivisione dello schema di decreto con le stesse Regioni, che lamentano, come noto, l'assenza di un idoneo quadro di sostegno finanziario.

La questione dei canoni, inoltre, riveste carattere di estrema delicatezza in relazione alla entrata in funzione dei nuovi servizi ferroviari ad Alta velocità/Alta capacità sulla linea Milano-Roma-Napoli. Per le tratte AV/AC, infatti, i canoni di accesso non dovranno semplicemente essere posti a copertura dei costi di circolazione sopportati dal Gestore dell'infrastruttura, ma anche garantire buona parte della remunerazione del capitale investito nella realizzazione delle linee ferroviarie AV/AC.

In considerazione di quanto sopra, pur prevedendo di riprendere in tempi brevi i contatti con le Regioni per la condivisione dello schema di decreto finalizzata a stabilire i nuovi canoni, tenuto anche conto dei tempi tecnici per l'acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza Stato – Regioni, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso quantomeno al 31 dicembre 2009, al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell'iter di approvazione ed adozione del nuovo decreto.

L'articolo 17, comma 2 del citato decreto-legge 248/2007, aveva prorogato al 15 dicembre 2008 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'articolo 2, comma 253, della legge 244/2007<sup>58</sup>. L'indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico ma ritenuti di utilità sociale. Il termine è prorogato al 30 giugno 2009 dall'articolo 27 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura.

Il citato decreto-legge 185/2008, in corso di esame alla Camera (articolo 25):

---

<sup>58</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

- istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, dotato di 960 milioni per il 2009, disponendo che, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda alla ripartizione di suddetto fondo e alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle relative risorse (comma 1);
- autorizza la spesa di 480 milioni per gli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.. Si dispone, inoltre, che l'erogazione di tali risorse sia subordinata all'effettiva stipula di contratti di servizio rispondenti a criteri di efficientamento e razionalizzazione, in modo da contenere il fabbisogno nel limite degli stanziamenti statali di bilancio e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché da evitare per l'anno 2009 aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Da ultimo, si demanda l'individuazione della destinazione delle risorse per i diversi contratti ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2);
- dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture (comma 3);
- dispone che Ferrovie dello Stato s.p.a. presenti annualmente al MEF una relazione sui risultati dell'attuazione del presente articolo, evidenziando in particolare il rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese (comma 4).

*Si rileva che l'emanazione di disposizioni a mezzo di decreto-legge e poi, prima della relativa conversione in legge, l'emanazione di ulteriori disposizioni sulla stessa materia sempre a mezzo di decreto-legge, dovrebbe tener conto della scansione delle letture parlamentari dei relativi disegni di legge di conversione, onde evitare che le due Camere siano messe nella condizione di non poter esaminare contestualmente le due diverse disposizioni, al fine di esercitare il diritto di emendamento complessivo sulla materia.*

*Il diritto di emendabilità complessiva della materia da parte di ciascun ramo appare infatti garantito qualora i disegni di legge di conversione siano presentati alla medesima Camera. Nel caso in esame, invece, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 185/2008 (scadenza 28 gennaio 2009) è in corso di conversione presso la Camera dei deputati e deve essere inviato al Senato della Repubblica, mentre il decreto-legge 207/2008, oggetto della presente scheda di lettura, è in corso di conversione presso il Senato della Repubblica. Né appare possibile che una Camera approvi modifiche al decreto-legge sottoposto al suo esame tali, da incidere anche sul decreto-legge presente nel contempo presso l'altro ramo.*

*A tale situazione potrebbe ovviarsi se il Governo, trovandosi nella situazione di necessità ed urgenza di dover intervenire con ulteriori disposizioni su una materia già oggetto di disposizioni contenute in un decreto-legge in corso di conversione parlamentare, ripetesse, con specifica motivazione, nel secondo decreto-legge le disposizioni contenute nel primo. In sede di conversione parlamentare potrebbero essere approvate le necessarie disposizioni di coordinamento per evitare che, dopo la conversione in legge, vengano ad essere vigenti nell'ordinamento disposizioni identiche, nonché le disposizioni per la regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni non convertite in legge.*

## **Articolo 26** *(Proroghe convenzioni Tirrenia)*

1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n.684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n.169, e successive modificazioni, a

condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».

**L'articolo 26** interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali. *Si rileva che norme sulla stessa materia sono presenti in un altro decreto-legge (185/2008<sup>59</sup>, articolo 26) contemporaneamente in corso di conversione presso le Camere.*

**Il comma 1** detta disposizioni per pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009:

- del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 684/1974<sup>60</sup> (i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, nonché eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno) e agli articoli 1 e 8 della legge 169/1975<sup>61</sup> (collegamenti con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria, nonché nel mare Adriatico);
- a condizioni che assicurino la migliore valorizzazione delle suddette società;

---

<sup>59</sup> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

<sup>60</sup> Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

<sup>61</sup> Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

- disponendo contestualmente la proroga delle convenzioni attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere.

L'ultimo periodo reca una modifica del comma 999 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituendo le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, con: «le nuove convenzioni».

La legge 296/2006<sup>62</sup> (articolo 1, commi 998-1001) ha predisposto la stipula di nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia aventi scadenza non anteriore al 31 dicembre 2012 al fine di privatizzare le società esercenti servizi di cabotaggio pubblico.

Il decreto legislativo 422/1997<sup>63</sup> e, successivamente, il decreto-legge 112/2008<sup>64</sup> hanno:

- attribuito alle regioni le funzioni in materia di servizio pubblico di cabotaggio marittimo che si svolgono all'interno del loro territorio; l'operatività di tale disposizione è differita al 1° gennaio 2010 in forza dell'articolo 26, comma 3, lettera a) del citato decreto-legge 185/2008, ancora in corso di conversione presso le Camere.
- previsto la possibilità per le regioni di richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 112/2008, il trasferimento a titolo gratuito della partecipazione totalitaria detenuta da Tirrenia di navigazione Spa nelle società regionali Tirrenia; nessuna delle regioni interessate ha peraltro esercitato tale facoltà entro i termini previsti e la disposizione è abrogata in forza dell'articolo 26, comma 3, lettera b) del citato decreto-legge 185/2008, ancora in corso di conversione presso le Camere;
- previsto la possibilità per le regioni di affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario; anche tale disposizione è abrogata in forza dell'articolo 26, comma 3, lettera b) del citato decreto-legge 185/2008, ancora in corso di conversione presso le Camere.

*Si rileva che l'emanazione di disposizioni a mezzo di decreto-legge eppoi, prima della relativa conversione in legge, l'emanazione di ulteriori disposizioni sulla stessa materia sempre a mezzo di decreto-legge, dovrebbe essere contemperato con la scansione delle letture parlamentari dei relativi disegni di legge di conversione, onde evitare che le due Camere siano messe nella condizione di non poter esaminare contestualmente le due diverse disposizioni,*

---

<sup>62</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

<sup>63</sup> Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>64</sup> Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

*al fine di esercitare il diritto di emendamento complessivo sulla materia. Cfr. le osservazioni sub art. 25.*

Del Gruppo Tirrenia Spa fanno parte, oltre alla Capogruppo Tirrenia di Navigazione Spa, che comprende anche la Divisione Adriatica, le società CAREMAR (Campania Regionale Marittima), SAREMAR (Sardegna Regionale Marittima), SIREMAR (Sicilia Regionale Marittima), TOREMAR (Toscana Regionale Marittima).

La Tirrenia di Navigazione è impegnata prevalentemente nel mercato del trasporto passeggeri e merci sulle rotte marine dei collegamenti delle isole della Sardegna e della Sicilia, e, attraverso la divisione Adriatica, nelle rotte tra l'Italia, l'Albania, la Croazia, la Grecia e il Montenegro nonché per le isole Tremiti e delle rotte dell'alto Adriatico. Le società Siremar, Caremar, Toremar e Saremar sono impegnate rispettivamente nei collegamenti tra il continente e le isole della Sicilia, della Campania e Pontine, della Toscana e della Sardegna.

La società Tirrenia di navigazione s.p.a. è controllata per l'intero capitale sociale dalla Fintecna, società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze già Ministero del tesoro.

Le società del gruppo gestiscono i collegamenti marittimi attraverso convenzioni con lo Stato, l'ultima delle quali scaduta il 31 dicembre 2007 e prorogata, dal decreto-legge in esame, al 31 dicembre 2009.

In ordine alle procedure di dismissione della società, la citata legge finanziaria 2007 ha messo in risalto come tale obiettivo rappresenta il tassello finale del procedimento di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società esercenti tali servizi. Più specificamente l'art. 1, co. 1001, modificando la citata legge 169/1975 precisa che la partecipazione della società Tirrenia in determinate società di navigazione a carattere regionale, nella misura non inferiore al 51%, avrà luogo fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte. La questione connessa alla privatizzazione della Tirrenia S.p.a. è stata oggetto di attenzione da parte dell'Esecutivo anche nell'ambito del D.P.E.F. 2009-2013 laddove è stata rimarcata l'intenzione di avviare tale procedimento in ottemperanza a quanto stabilito dalla Finanziaria 2007.

Il Governo ha emanato lo schema di DPCM predisposto sulla base delle risultanze ottenute dall'analisi svolta da *Credit Suisse* in qualità di consulente scelto dal MEF, per lo studio delle attività finalizzate a realizzare la privatizzazione della Tirrenia di Navigazione S.p.a., secondo le seguenti direttrici:

- verifica dell'interesse da parte del mercato su Tirrenia e Società regionali;
- identificazione delle condizioni migliori per procedere alla privatizzazione;

- individuazione delle modalità più convenienti per la presentazione del nuovo assetto regolatorio ai mercati.

Lo schema richiama, inoltre, l'art. 1, co. 2 del decreto-legge 332/1994<sup>65</sup>, in virtù del quale l'alienazione di dette partecipazioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Tali modalità sono, di fatto, preventivamente individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Sulla questione è recentemente intervenuta una risoluzione, approvata dalla IX Commissione della Camera dei deputati il 19 novembre 2008, nella quale si impegna, tra l'altro, il Governo a “pervenire sollecitamente, se possibile entro il 30 giugno 2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, alla privatizzazione della società Tirrenia di navigazione S.p.A., da effettuarsi mediante ricorso a procedura competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria...”.

---

<sup>65</sup> Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.



## Articolo 27

*(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)*

1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come modificato dal comma

2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, è differito al 30 giugno 2009.

**L'articolo 27** differisce al 30 giugno 2009 il termine, scaduto il 15 dicembre 2008, per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

*Si rileva che norme sulla materia del trasporto ferroviario sono presenti, oltre che all'articolo 25 del decreto-legge in esame, in un altro decreto-legge (185/2008<sup>66</sup>, articolo 25) contemporaneamente in corso di conversione presso le Camere.*

L'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 248/2007<sup>67</sup>, aveva prorogato al 15 dicembre 2008 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'articolo 2, comma 253, della legge 244/2007<sup>68</sup>. L'indagine è volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico ma ritenuti di utilità sociale.

L'articolo 25 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2009 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il citato decreto-legge 185/2008, in corso di conversione parlamentare (articolo 25):

- istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, dotato di 960 milioni per il 2009, disponendo che, con successivo decreto del

---

<sup>66</sup> Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

<sup>67</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

<sup>68</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda alla ripartizione di suddetto fondo e alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle relative risorse (comma 1);

- autorizza la spesa di 480 milioni per gli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.. Si dispone, inoltre, che l'erogazione di tali risorse sia subordinata all'effettiva stipula di contratti di servizio rispondenti a criteri di efficientamento e razionalizzazione, in modo da contenere il fabbisogno nel limite degli stanziamenti statali di bilancio e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché da evitare per l'anno 2009 aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Da ultimo, si demanda l'individuazione della destinazione delle risorse per i diversi contratti ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2);
- dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture (comma 3);
- dispone che Ferrovie dello Stato s.p.a. presenti annualmente al MEF una relazione sui risultati dell'attuazione del presente articolo, evidenziando in particolare il rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese (comma 4).

*Si rileva che l'emanazione di disposizioni a mezzo di decreto-legge eppoi, prima della relativa conversione in legge, l'emanazione di ulteriori disposizioni sulla stessa materia sempre a mezzo di decreto-legge, dovrebbe essere contemperato con la scansione delle letture parlamentari dei relativi disegni di legge di conversione, onde evitare che le due Camere siano messe nella condizione di non poter esaminare contestualmente le due diverse disposizioni, al fine di esercitare il diritto di emendamento complessivo sulla materia. Cfr. le osservazioni sub artt. 25 e 26.*

## **Articolo 28** *(Diritti aeroportuali)*

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 2008, n.31, le parole: «31 dicembre 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

**L'articolo 28** proroga al 31 dicembre 2009 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2008, per l'emanazione dei decreti ministeriali sulla misura dei diritti aeroportuali. Disposizioni in materia aeroportuale sono presenti anche all'articolo 29 del decreto-legge in esame.

**Il comma 1** modifica l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 248/2007<sup>69</sup> (v. il testo a fronte della novella) prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 537/1993<sup>70</sup>. Fino all'emanazione dei decreti in questione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato; a tal fine è stato emanato il decreto ministeriale 21 luglio 2008<sup>71</sup> che ha fissato la misura dei diritti per ogni aeroporto, precisando che questi resteranno in vigore fino all'emanazione dei predetti decreti; occorre, peraltro, tenere presente l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, prevista dall'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7/2005<sup>72</sup> che è stata incrementata da uno a tre euro a passeggero, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 134/2008<sup>73</sup>; l'incremento di due euro è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

Il citato articolo 10, comma 10, della legge 237/1993 prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla 324/1976<sup>74</sup> è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque

---

<sup>69</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

<sup>70</sup> Interventi correttivi di finanza pubblica.

<sup>71</sup> Aggiornamento dei diritti aeroportuali.

<sup>72</sup> Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

<sup>73</sup> Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

<sup>74</sup> Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

- a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
- b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
- c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
- d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
- e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

Sia i diritti aeroportuali che i corrispettivi per l'uso di beni e servizi, afferiscono all'attività dei gestori aeroportuali. L'infrastruttura aeroportuale si compone di beni e infrastrutture strumentali:

- alle operazioni di volo (piste, rampe atterraggio, piazzole di sosta);
- alle operazioni di assistenza a passeggeri e aeromobili;
- alle attività commerciali.

Le attività svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività *aviation*, relative alle operazioni di volo ed ai servizi ad esse collegati, e attività *non aviation*, relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all'interno dell'aeroporto.

I corrispettivi di queste ultime sono fissati liberamente dai gestori, mentre i corrispettivi per le attività *aviation* sono oggetto di regolazione, come di seguito specificato.

I corrispettivi regolati percepiti dai gestori aeroportuali possono essere suddivisi in quattro tipologie, a seconda del soggetto che è tenuto a pagarli:

1. passeggeri (diritti di imbarco, corrispettivi per il controllo sulla sicurezza del bagaglio a mano e del passeggero, corrispettivi per il controllo sulla sicurezza del bagaglio da stiva);
2. vettori (diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero);

3. merci;
4. soggetti (*handler*) preposti alla fornitura dei servizi di assistenza a passeggeri e aeromobili, tra cui anche gli stessi vettori che ricorrono all'auto-produzione (corrispettivi per l'utilizzo delle infrastrutture e degli spazi aeroportuali).

I corrispettivi a carico dei passeggeri per l'imbarco e quelli a carico dei vettori (introdotti dalla legge 324/1976) sono disciplinati dai commi da 10 a 10-*quater* della legge 537/1993, come da ultimo formulati dall'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 203/2005<sup>75</sup> e tenendo presente che la Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 51 ne ha dichiarato l'illegittimità del comma 10-*quater*, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

I corrispettivi a carico dei passeggeri per il controllo sulla sicurezza dei bagagli (che l'articolo 5 del decreto-legge 9/1992 ha consentito siano espletati da soggetti non appartenenti alle forze dell'ordine) sono disciplinati dal decreto ministeriale 85/1999.

I corrispettivi per il carico e lo scarico delle merci sono disciplinati dal decreto-legge 47/1974.

---

<sup>75</sup> Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.



## **Articolo 29** (*Concessioni aeroportuali*)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

**L'articolo 29** proroga al 31 dicembre 2009 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2008, per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale. Disposizioni in materia aeroportuale sono presenti anche all'articolo 28 del decreto-legge in esame.

**Il comma 1** modifica l'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 248/2007<sup>76</sup> (v. il testo a fronte della novella) prorogando al 31 dicembre 2009 il termine contenuto nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005<sup>77</sup>, per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale.

Il citato decreto legislativo 96/2005 ha introdotto, con l'articolo 3, il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale e prevedendo che il provvedimento di concessione (da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa) è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche "procedure concorrenziali" di cui alla precedente formulazione.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti *in itinere*: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 96/2005) avviati in base al regolamento 521/1997<sup>78</sup>. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che essi avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, poi prorogato prima al 31 dicembre 2008 ed ora al 31 dicembre 2009.

---

<sup>76</sup> Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

<sup>77</sup> Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265.

<sup>78</sup> Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.





## **Articolo 30**

*(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)*

1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

L'**articolo 30** differisce al 31 dicembre 2009 il termine del 31 dicembre 2008 previsto per l'emanazione da parte dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente, tutela del territorio e del mare di un decreto che indichi i limiti, riguardanti la qualità delle acque, per imporre i divieti di balneazione, nonché norme per l'attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008, *Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*.

Il differimento avviene mediante la novella dell'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo n. 116 del 2008 (cfr. il relativo testo a fronte).

La relazione illustrativa motiva la proroga richiamando i tempi necessari al completamento dell'*iter* procedurale e annettendo motivi tecnico-scientifici.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 116 del 2008 ha recepito la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

Il decreto legislativo, che recepisce integralmente la direttiva comunitaria, si articola in tre capi e cinque allegati e ha la finalità di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale. Definisce a tal proposito la ripartizione di competenze tra Stato, regioni e comuni: le funzioni attribuite allo Stato attengono a profili generali, di coordinamento, nonché di rapporto con gli organi comunitari; alle regioni spettano invece compiti più direttamente connessi con i profili e le caratteristiche tecniche delle acque, nonché compiti di informazione; ai comuni, infine spettano prevalentemente compiti attuativi.

Il Capo II disciplina la qualità e gestione delle acque di balneazione, attribuendo in particolare alle regioni compiti relativi all'individuazione e al monitoraggio delle acque di balneazione, alla successiva valutazione e conseguente classificazione dello stato qualitativo delle medesime, alla predisposizione dei profili delle acque di balneazione e all'adozione, in determinate circostanze, di specifiche misure di gestione.

Relativamente al profilo del monitoraggio, spetta in particolare alle Regioni individuare ogni anno le acque di balneazione e determinare la durata della stagione balneare, definire un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare, fornire indicazioni alle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) circa l'avvio del monitoraggio dei parametri indicati nell'Allegato I, comunicando l'eventuale sospensione del programma di monitoraggio in presenza di situazioni anomale al Ministero della salute.

I parametri oggetto di monitoraggio sono indicati nel richiamato Allegato I, che riproduce il corrispondente allegato della direttiva. Vengono disciplinate la valutazione della qualità delle acque di balneazione e la classificazione delle acque di balneazione (rimesse a Regioni e Province autonome). Con riferimento a tale ultimo profilo, viene recepita quasi testualmente la corrispondente disposizione della direttiva con riferimento sia ai livelli di qualità delle acque (indicati in “scarsa”, “sufficiente”, “buona” o eccellente”), sia all’obiettivo della classificazione di tutte le acque di balneazione quali “sufficienti” entro la fine della stagione balneare 2015, sia alla possibilità temporanea di classificazione delle acque come “scarse” (e all’adozione di specifiche misure di garanzia) sia infine alla previsione del divieto permanente di balneazione nel caso di acque classificate di qualità scarsa per cinque anni consecutivi.

Il Capo III, relativo allo scambio di informazioni, disciplina le informazione al pubblico e gli obblighi informativi nei confronti delle istituzioni comunitarie.

Nell’ambito del Capo terzo si colloca l’art. 17 recante le disposizioni transitorie e finali, oggetto della presente novella

Con riferimento alle norme transitorie e finali, si richiama in particolare la previsione della vigenza delle norme tecniche adottate ai sensi del d.P.R. n. 470 del 1982 (del quale viene disposta la cessazione dell’efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014) fino all’adozione di diverse specifiche tecniche in materia, con il limite tuttavia della compatibilità con il decreto 116 del 2008 e facendo comunque salvo il parametro di cui al d.lgs. n. 94 del 2007, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto. Si segnalano, inoltre, l’attribuzione alle Regioni della facoltà di applicare il provvedimento a decorrere dalla stagione balneare 2009 e il rinvio a successivi decreti del Ministro della salute e del Ministro dell’ambiente per la definizione di criteri, modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del provvedimento. L’articolo in esame, come sopra rilevato, proroga il termine per l’emanazione di tale decreto.

### **Articolo 31**

*(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)*

1. All'articolo 54, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

L'**articolo 31** concerne la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

La normativa fino ad ora vigente, di cui all'art. 54, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, richiede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'impiego delle suddette materie prime (anche se importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea) un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato (all'officina di produzione della materia prima) dall'autorità competente (di uno Stato membro dell'Unione europea). Fino a tale data, si consente che la certificazione sia rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale (produzione che impieghi la materia prima corrispondente).

La novella di cui al presente **articolo 31** (v. il relativo testo a fronte) proroga l'applicazione della disciplina transitoria, differendo il termine suddetto dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010.

Si ricorda che, nel regime transitorio, resta ferma la possibilità, per l'Agenzia Italiana del Farmaco, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa<sup>79</sup>.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la proroga è disposta in relazione agli orientamenti della Commissione europea<sup>80</sup>, la quale ha, da un lato, prospettato la definizione di una nuova normativa comunitaria in materia, e, dall'altro, ha rilevato che la disciplina italiana "a regime" potrebbe costituire, nell'attuale contesto normativo comunitario, un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato dell'Unione europea (in quanto la disciplina interna andrebbe oltre le prescrizioni contenute nella vigente normativa comunitaria).

---

<sup>79</sup> Tale possibilità è esplicitata dal suddetto comma 3-*bis* dell'art. 54 del D.Lgs. n. 219.

<sup>80</sup> Orientamenti espressi, da ultimo, con una nota del 18 novembre 2008.



## Articolo 32

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *r*), e 41, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello *stress* lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

L'**articolo 32** proroga dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Si ricorda che il complesso del D.Lgs. n. 81 (fatte salve alcune eccezioni) è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Riguardo al termine del 16 maggio 2009, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del D.Lgs. n. 81<sup>81</sup>. La proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimediazione di alcuni problemi, posti dalle norme interessate.

In particolare, il **comma 1** del presente **articolo 32** proroga dal 1° gennaio al 16 maggio del 2009 la decorrenza dell'applicazione delle norme di cui all'art. 18, comma 1, lettera *r*), e all'art. 41, comma 3, lettera *a*), del D.Lgs. n. 81; essi riguardano, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative a infortuni sul lavoro e le visite mediche<sup>82</sup>.

L'art. 18, comma 1, lettera *r*), prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente<sup>83</sup>, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA (in relazione alle

---

<sup>81</sup> Il termine suddetto del 15 maggio 2009 è posto dall'art. 1, comma 6, della L. 3 agosto 2007, n. 123 (il quale pone, infatti, un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo base).

<sup>82</sup> Si ricorda che la decorrenza dell'applicazione delle norme in esame era già stata differita dal 15 maggio 2008 al 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

<sup>83</sup> Riguardo alle nozioni, ai fini in esame, di datore di lavoro e di dirigente, cfr. l'art. 2, comma 1, lettere *b*) e *d*), del D.Lgs. n. 81.

rispettive competenze), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Si ricorda che, pur in presenza del differimento suddetto della decorrenza al 16 maggio 2009, resta in vigore l'obbligo di denunciare, a fini assicurativi, all'INAIL o all'IPSEMA gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, ai sensi dell'art. 53 del testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni<sup>84</sup>.

Per l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al summenzionato art. 18, comma 1, lettera *r*), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli altri infortuni rientranti negli obblighi in esame<sup>85</sup>.

L'irrogazione della prima delle sanzioni suddette esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione del citato art. 53 del D.P.R. n. 1124, e successive modificazioni<sup>86</sup>.

Come detto, l'altra norma oggetto del **comma 1** del presente **articolo 32** è posta dall'art. 41, comma 3, lettera *a*), del D.Lgs. n. 81.

Tale lettera introduce il divieto di effettuazione di una visita medica "preassuntiva".

Si ricorda che, nell'ordinamento previgente, si era dibattuto circa la legittimità dello svolgimento di una visita medica preassuntiva, cioè precedente la stipulazione del contratto di lavoro.

Il citato art. 41 specifica che la visita medica preventiva (cioè, antecedente all'attività lavorativa) non può avere carattere preassuntivo; essa deve, quindi, svolgersi dopo la stipulazione del contratto.

Si osserva che il divieto di visita preassuntiva non rientra tra le norme per le quali il D.Lgs. n. 81 pone sanzioni.

Si ricorda che, nella disciplina previgente (di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), il sistema delle visite mediche, preventive e periodiche, concerneva solo le fattispecie lavorative rientranti, in base alle relative norme di legge, nel regime di sorveglianza sanitaria.

L'art. 41 del D.Lgs. n. 81 fa riferimento anche ai casi in cui la sorveglianza sanitaria sia prevista dalle norme dell'Unione europea o dalle indicazioni della

---

<sup>84</sup> Il D.P.R. n. 1124 reca il "testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

<sup>85</sup> Ai sensi dell'art. 55, comma 4, lettere *i*) e *l*), del D.Lgs. n. 81.

<sup>86</sup> Tale norma di esclusione è posta dall'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 81. Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'art. 53 è stabilita dall'ottavo comma del medesimo art. 53 (i limiti minimi e massimi di essa corrispondono a 500.000 e a 3.000.000 di lire).

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro<sup>87</sup>, nonché ai casi in cui il lavoratore faccia richiesta dello svolgimento della sorveglianza sanitaria e la stessa domanda sia ritenuta dal medico competente<sup>88</sup> correlata ai rischi lavorativi. In modo corrispondente, il medesimo art. 41, per le fattispecie rientranti nel regime di sorveglianza sanitaria, oltre a prevedere visite mediche preventive e periodiche, contempla lo svolgimento di una visita medica su richiesta del lavoratore, qualora tale domanda sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa<sup>89</sup>.

Il **comma 2** del presente **articolo 32** proroga la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del D.Lgs. n. 81 in materia di valutazione dei rischi.

Si ricorda che, in via generale, le disposizioni in materia di valutazione dei rischi introdotte dal D.Lgs. n. 81, ivi comprese quelle sanzionatorie, si applicano (ai sensi dell'art. 306, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni) a partire dal 1° gennaio 2009<sup>90</sup>.

La proroga in esame concerne le norme (di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81) relative alla valutazione dello stress lavoro-correlato nonché alla data certa del documento di valutazione dei rischi. Per tali disposizioni, il termine di decorrenza viene prorogato dal 1° gennaio al 16 maggio del 2009.

Riguardo alla valutazione dello stress lavoro-correlato, l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81 fa rinvio ai contenuti dell'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, concluso l'8 ottobre 2004 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces. Si ricorda che tale accordo è stato recepito da un accordo interconfederale, stipulato da alcune organizzazioni italiane di datori di lavoro e di lavoratori il 9 giugno 2008. Queste ultime disposizioni potrebbero, quindi, avere effetti giuridici immediati, sotto il profilo civilistico, a prescindere dal differimento dell'applicazione delle norme statali.

---

<sup>87</sup> Commissione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81.

<sup>88</sup> Riguardo alla nozione di medico competente, cfr. l'art. 2, comma 1, lettera *h*), del D.Lgs. n. 81.

<sup>89</sup> L'art. 41 specifica che il regime di sorveglianza sanitaria comprende altresì lo svolgimento di visita medica in occasione del cambio della mansione o, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>90</sup> Le disposizioni in oggetto sono stabilite dall'art. 17, comma 1, lettera *a*), e dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81, nonché dalle altre norme del medesimo decreto (ivi comprese, come detto, le disposizioni sanzionatorie) che rinviano a quelle summenzionate. Prima del termine dilatorio del 1° gennaio 2009 hanno trovato applicazione (ai sensi del citato art. 306, comma 2, del D.Lgs. n. 81) le norme in materia di valutazione dei rischi previgenti al D.Lgs. n. 81.





### **Articolo 33**

*(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)*

1. All'articolo 24 del decreto «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle legislative 6 aprile 2006, n.193, le parole: seguenti: «31 dicembre 2009».

L'**articolo 33** concerne la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Nella disciplina fino ad ora vigente, l'art. 24 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193<sup>91</sup>, consente la prosecuzione fino al 31 dicembre 2008 della distribuzione commerciale dei medicinali in oggetto, qualora la corrispondente specie di prodotto fosse già in commercio, alla data del 10 giugno 2006<sup>92</sup>, conformemente alla normativa previgente al medesimo D.Lgs. n. 193.

La possibilità della prosecuzione è esclusa qualora per i medicinali corrispondenti non sia stata presentata, entro il 10 dicembre 2006, una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione ordinaria (riguardo alla disciplina relativa a questi ultimi due procedimenti, cfr. gli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 193).

La novella di cui al presente **articolo 33** (v. il relativo testo a fronte) proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 l'applicazione della disciplina transitoria (fermo restando il rispetto, entro il 10 dicembre 2006, della condizione summenzionata).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la proroga è stabilita in considerazione della circostanza che non sono ancora state compiutamente definite, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le disposizioni e le indicazioni per l'espletamento dei procedimenti suddetti (registrazione semplificata o autorizzazione ordinaria) per i medicinali veterinari omeopatici.

---

<sup>91</sup> Il D.Lgs. n. 193 concerne l'attuazione delle direttive dell'Unione europea recanti un codice comunitario dei medicinali veterinari.

<sup>92</sup> Quest'ultima è la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 193.



## Articolo 34

*(Proroga in materia di farmaci)*

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.

L'**articolo 34** proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale<sup>93</sup>.

Tale meccanismo - già disciplinato, rispettivamente, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e per il periodo 1° marzo 2008-31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 - prevede, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme.

Il meccanismo sostitutivo concerne le aziende che ne abbiano fatto domanda entro il termine del 30 gennaio 2007 - domanda che doveva riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale -.

L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

La proroga di cui all'**articolo 34** in esame, come quella precedente di cui al citato art. 9, comma 1, del D.L. n. 248, consiste in un'estensione degli effetti temporali della domanda già presentata entro il termine suddetto del 30 gennaio 2007.

*Si osserva che, ai fini dell'attuazione della norma di proroga, l'**articolo 34** si limita a far rinvio ad una determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, mentre le suddette discipline legislative precedenti fissavano direttamente i termini temporali per il versamento degli importi equivalenti e per l'invio della documentazione attestante l'effettuazione*

---

<sup>93</sup> Riduzione di cui alla determinazione del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27 settembre 2006.

*del versamento medesimo. Sarebbe forse preferibile una più chiara definizione di tali profili, anche al fine di esplicitare che gli effetti del pagamento delle somme sostitutive abbiano luogo entro l'esercizio 2009.*

*Sarebbe, inoltre, opportuno chiarire se gli effetti della proroga siano tassativi o se, invece, l'azienda possa rinunciare alla prosecuzione del meccanismo sostitutivo in oggetto.*

## **Articolo 35** *(Personale degli enti di ricerca)*

1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è prorogata al 30 giugno 2009.

L'articolo in commento proroga fino al 30 giugno 2009 per gli enti di ricerca la possibilità di rinnovare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione è volta, come illustrato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, a consentire a tutto il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca di poter continuare ad assicurare lo svolgimento dell'attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale, anche per l'attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica finalizzato all'erogazione di servizi tecnici e per la sicurezza tecnologica di macchine e impianti sul territorio nazionale; la proroga consente il rinnovo dei citati contratti, scaduti il 31 dicembre 2008, scongiurando - asserisce la relazione - gravi ripercussioni sulle attività degli enti di ricerca.

L'articolo 7, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165<sup>94</sup>, e successive modificazioni, prevede che, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o

---

<sup>94</sup> *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

## **Articolo 36**

### *(Procedure di nomina in ruolo del personale docente)*

1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

L'articolo in esame dispone, limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, la proroga fino al 31 agosto 2009 delle procedure di nomina in ruolo del personale docente.

La relazione al disegno di legge di conversione chiarisce che, per l'anno scolastico 2009-2010, si prospetta una situazione particolare, in quanto si devono completare gli adempimenti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008<sup>95</sup> con l'emanazione dei regolamenti di attuazione del Piano programmatico, che ridisciplinano la materia degli organici della scuola e dell'organizzazione della rete scolastica; questi ultimi avranno un notevole impatto sulle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale docente per il citato anno scolastico.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 255/2001<sup>96</sup> prevede che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, debbano essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto.

Si ricorda che l'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112/2008, recante "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica", stabilisce che, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati

---

<sup>95</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>96</sup> *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi *standard* europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008.

Per la realizzazione delle finalità previste dal citato articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

Per l'attuazione del piano, con uno o più regolamenti<sup>97</sup> da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 e in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano programmatico, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA, finalizzata a una razionalizzazione degli stessi;
- f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
- f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

---

<sup>97</sup> Si ricorda che la Regione Lazio e la Regione Puglia hanno depositato in data 28 ottobre 2008 i ricorsi, rispettivamente, n. 81 e n. 83, per questione di legittimità costituzionale sull'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008.



*f-ter.* nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.



## Articolo 37

### *(Proroga di termini in materia di istruzione)*

1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. È abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n.228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173; all'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, il secondo periodo è soppresso.

L'articolo in commento rimanda all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a tal fine modificando o sopprimendo talune norme (v. i relativi testi a fronte).

Si ricorda che il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226<sup>98</sup>, aveva previsto il contestuale avviamento delle prime classi dei nuovi percorsi liceali e del primo anno dei nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 (art. 27, comma 4). Tale termine è stato successivamente prorogato prima all'anno scolastico 2008-2009<sup>99</sup> e poi all'anno scolastico 2009-2010<sup>100</sup>.

Si ricorda che l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 7/2007, è intervenuto sulla disciplina recata dal d.lgs 226/2005, sostituendo il sistema dei licei, quale articolazione, insieme al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con il sistema dell'istruzione secondaria superiore del quale fanno parte i licei (artistico, classico, delle scienze umane, linguistico, musicale e coreutico, scientifico), gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

I commi 1-*ter* e 1-*quater* del medesimo articolo 13 prevedevano, nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici e professionali, con uno o più

---

<sup>98</sup> Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

<sup>99</sup> Art. 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.*

<sup>100</sup> Art. 13, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13 gennaio 2007, n. 7, *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Successivamente è intervenuto in materia di riforma dei percorsi di istruzione secondaria superiore l'art. 64, comma 4, lettera b), che ha previsto la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; tale ridefinizione dovrà essere attuata tramite l'adozione di appositi regolamenti<sup>101</sup> attuativi del Piano programmatico di interventi, previsto dal medesimo articolo.

Come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, poiché i regolamenti di cui all'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 - che sono di imminente sottoposizione al Consiglio di Stato - prevedono l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, si rende necessario prorogare di un anno (quindi all'anno scolastico e formativo 2010-2011) il termine previsto dall'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 226/2005, e successive modificazioni, al fine di evitare incertezze interpretative sulle norme ordinamentali da applicare per l'anno scolastico 2009-2010.

Di conseguenza il **comma 2** dell'articolo in esame abroga l'articolo 8, comma 1, della legge n. 228/2006, e sopprime il secondo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7/2007.

---

<sup>101</sup> Si ricorda che la Regione Lazio e la Regione Puglia hanno depositato in data 28 ottobre 2008 i ricorsi, rispettivamente, n. 81 e n. 83, per questione di legittimità costituzionale sull'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008.

**Articolo 38**  
*(Autorizzazione paesaggistica)*

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

L'**articolo 38**, novellando l'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004<sup>102</sup>, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica. Prevede tale slittamento anche per i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso che, se non conclusi data del 30 giugno 2009, ricadono entro il regime transitorio (v. il testo a fronte della novella).

Si sposta altresì al 30 giugno 2009 il termine assegnato alle Regioni per verificare l'adeguatezza delle strutture dei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e in tal modo anche il termine, in caso di inadempimento, per la decadenza delle deleghe e il conseguente ritorno delle funzioni in capo alle stesse.

La relazione illustrativa evidenzia come il rinvio di sei mesi dell'entrata in vigore della nuova autorizzazione paesaggistica consenta anche di evitare che al primo gennaio 2009 la funzione di autorizzazione paesaggistica torni alle Regioni che difettano delle strutture per l'esercizio di questo compito.

Si ricorda che l'articolo 4-*quiquies* del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 agosto 2008, n. 129 ha modificato la procedura transitoria prevista dall'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica. Tale modifica ha fatto rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall'art. 26 del primo correttivo, reintroducendo uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2008<sup>103</sup>.

Si ricorda che l'art. 146 decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, cd. codice Urbani) disciplina la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica.

---

<sup>102</sup> Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

<sup>103</sup> La disposizione è stata precedentemente modificata dal d.lgs. n. 157 del 206 (cd. primo correttivo) e dal d.lgs. n. 63 del 2008 (cd. secondo correttivo).

All'interno del Capo IV viene, tuttavia, prevista un'altra procedura autorizzativa, diversa dall'ordinaria, relativa ad opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, regolata dall'art. 147.

A tale procedura si aggiunge l'autorizzazione "in via transitoria" prevista all'art. 159 concessa nelle more dell'adeguamento – previsto dall'art. 143 – dei piani paesistici, oggetto novella da parte dell'articolo in esame.

Il procedimento di autorizzazione in via transitoria che era stato introdotto fino al 31 dicembre 2008 e che con il provvedimento in esame è stato prorogato, può essere sintetizzato nelle seguenti linee fondamentali:

- l'amministrazione competente rilascia o nega l'autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta;
- la stessa amministrazione comunica alla soprintendenza le autorizzazioni rilasciate;
- la soprintendenza può annullare l'autorizzazione qualora la ritenga non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della completa documentazione;
- decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento.

L'articolo in esame, come evidenziato nella relazione illustrativa, si ricollega alla Risoluzione approvata dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 16 dicembre 2008 con la quale si impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle Regioni e agli Enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga.

Appare utile ricordare che la citata risoluzione aveva evidenziato che "il nuovo regime autorizzatorio comporta una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilità istruttorie differenziate;

la situazione si presenta critica non solo per i piccolissimi comuni, ma anche per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, nonché per un numero consistente di province che si trovano sprovviste di idonee strutture amministrative e organizzative; tali criticità spingono gli enti locali a rinunciare all'esercizio della delega paesaggistica;

qualora gli enti locali non fossero in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del codice, scatterebbe, al 1o gennaio 2009, il riaccentramento in capo alle regioni della competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; anche questa

evenienza creerebbe non pochi problemi di funzionalità degli uffici regionali, con un serio rischio di rallentamento o di paralisi nello svolgimento dei procedimenti autorizzatori".





## **Articolo 39**

*(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)*

1. All'articolo 71-*septies*, comma 2, «entro il 31 dicembre 2008» sono della legge 22 aprile 1941, n.633, e sostituite dalle seguenti «entro il 31 successive modificazioni, le parole: dicembre 2009».

L'articolo 79 proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che determinerà il compenso da attribuire ad autori e produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e di videogrammi su qualsiasi supporto. A tal fine modifica l'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore (v. il testo a fronte della novella).

La necessità della proroga deriva, come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione, dalla necessità di attendere l'esito dei lavori dell'apposita Commissione per l'esame delle problematiche relative alla riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi.

Si ricorda che l'articolo 71-*sexties*, comma 1, della legge n. 633 del 1941<sup>104</sup> consente la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

Il successivo articolo 71-*septies* dispone, al comma 1, che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-*sexies*. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il

---

<sup>104</sup> *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.*

servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

Il comma 2 prevede che il compenso sia determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008 – *ora entro il 31 dicembre 2009* - sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1.

## **Articolo 40** *(Enti culturali)*

1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

L'articolo 40, **comma 1**, proroga al 31 dicembre 2010 il mandato del Presidente della fondazione "La Quadriennale di Roma", nonché quello del Presidente della fondazione "La Triennale di Milano", al fine di garantire la continuità di funzionamento delle due fondazioni e lo svolgimento delle attività culturali esercitate.

Si ricorda che il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419<sup>105</sup>, ha trasformato l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma in Fondazione. "La Quadriennale di Roma" ha il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana, promuovendo mostre, incontri, pubblicazioni e offrendo servizi di documentazione tramite il suo Archivio Biblioteca; la fondazione riceve un contributo dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Comune di Roma, grazie al quale persegue le sue finalità statutarie.

Il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, ha trasformato in fondazione l'ente autonomo «La Triennale di Milano», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59<sup>106</sup>. Nata come panoramica delle arti decorative e industriali moderne, con l'intento di stimolare il rapporto tra industria, settori produttivi e arti applicate, la Triennale si è ben presto rivelata specchio della cultura artistica e architettonica in Italia e una delle maggiori sedi di confronto fra le tendenze emergenti. Con la trasformazione in Fondazione avvenuta nel 1999, ha modificato l'ambito delle proprie attività, oggi definite con l'impegno a svolgere e promuovere attività di ricerca e di esposizione nei settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva. Lo statuto impone inoltre alla Fondazione l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale.

---

<sup>105</sup> *Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>106</sup> *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

Si ricorda che l'art. 5 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248<sup>107</sup>, aveva prorogato i termini di durata degli organi di cui all'art. 4 (presidente, consiglio di amministrazione, comitato scientifico, collegio dei revisori dei conti) del citato d.lgs. n. 273/1999 al 31 dicembre 2008. Il comma 3 del medesimo articolo 4 dispone che la durata degli organi sia di quattro anni e che ciascun componente possa essere riconfermato per una sola volta e, se nominato prima della scadenza quadriennale, resti in carica fino a tale scadenza

Il **comma 2** proroga i commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche fino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla grave situazione organizzativa e finanziaria delle diverse fondazioni.

L'articolo 21 (Amministrazione straordinaria), comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367<sup>108</sup>, stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita. Ai sensi del comma 2, con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione

Si ricorda che l'art. 5 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aveva già prorogato i termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367<sup>109</sup>, al 31 dicembre 2008.

---

<sup>107</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.*

<sup>108</sup> *Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.*

<sup>109</sup> *Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.*

## **Articolo 41, commi 1-5** (Assunzioni)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**L'articolo 41, nei commi da 1 a 5**, introduce proroghe di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

La relazione illustrativa si sofferma sulla opportunità di siffatte proroghe, facendo riferimento alla nuova impostazione della legge finanziaria 2007 – che prevede assunzioni non più basate sulla ripartizione di un fondo, ma sull'utilizzo di disponibilità finanziarie derivanti dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente – e alle innovazioni ed agli adempimenti in materia di programmazione dei fabbisogni e degli assetti organizzativi, recati, in particolare, dagli articoli 66, 72 e 74 del decreto-legge n. 112 del 2008<sup>110</sup>.

Il **comma 1** e il **comma 2** prorogano i termini entro i quali procedere, rispettivamente, alle assunzioni e alle stabilizzazioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007. Le assunzioni possono avere luogo entro il 31 dicembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Le stabilizzazioni possono invece avere luogo entro il 30 giugno 2009.

---

<sup>110</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007, al comma 523 dell'articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni<sup>111</sup> possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2008 e 2009, nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il successivo comma 643 autorizza, sempre per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Di stabilizzazioni si occupa il comma 526, che dispone che le amministrazioni citate dal comma 523, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti prescritti, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il comma 526 prevede inoltre una specifica disciplina per la stabilizzazione dei vigili del fuoco.

Il **comma 3** dispone la proroga del termine entro il quale procedere alle assunzioni atte a fronteggiare 'indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza', previste dal comma 527 dell'articolo uno della legge finanziaria 2007.

Tale termine è prorogato al 30 settembre 2009; le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

Si ricorda che il comma 527 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 523, non interessate dai processi di stabilizzazione del personale, a procedere ad ulteriori assunzioni, per gli anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza. E' previsto che tali assunzioni siano effettuabili, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime. A tal fine si istituisce un apposito Fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e a 150 milioni di euro per il 2010. Le assunzioni in questione devono essere autorizzate con DPCM, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.

---

<sup>111</sup> Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici non economici; enti indicati all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Il secondo periodo del comma 523 estende le limitazioni relative alle assunzioni prevista dallo stesso comma anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001. Invece le medesime limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge n. 331 del 2000, al D.Lgs. n. 215 del 2001 e alla legge n. 226 del 2004, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 della medesima legge n. 266/2004.

Il **comma 4** proroga al 30 giugno 2009 il termine per l'effettuazione delle assunzioni in deroga di personale dei corpi di polizia, già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3 , comma 89, della legge finanziaria 2008.

Il richiamato comma 89 stabilisce che, per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Il **comma 5** precisa che resta ferma la sanzione di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, ossia il divieto di procedere ad assunzioni alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle misure di razionalizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche previste dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74.

Si ricorda che l'articolo 74 citato ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero, entro il 30 novembre 2008: 1. ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; 2. ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 3. rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Peraltro, il termine previsto dal più volte citato art. 74 è prorogato dal successivo comma 10 dell'articolo in esame (v. *infra* la scheda di lettura della disposizione).





**Articolo 41, comma 6**  
*(Divieto di estensione del giudicato)*

6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008.

L'**articolo 41, comma 6**, proroga anche per gli anni successivi al 2008 il divieto per le pubbliche amministrazioni di estendere i benefici derivanti ad un dipendente da un giudicato (o da una decisione giurisdizionale divenuta comunque esecutiva) anche nei confronti di altri dipendenti rimasti estranei al relativo giudizio.

Lo scopo è quello di evitare maggiori spese derivanti, a carico della pubblica amministrazione, dall'esito di controversie riferite ai rapporti di lavoro.

Quella in commento ricalca precedenti disposizioni, succedutesi nel tempo, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego. Già nel 1994, infatti, la legge collegata alla manovra di bilancio (legge 23 dicembre 1994, n. 724<sup>112</sup>) stabiliva tale divieto per l'anno 1995 (art. 22, comma 34). Per il triennio 1996-1998 la medesima disposizione è stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549<sup>113</sup> (art. 1, comma 45). Per il triennio 1999-2001 il divieto è stato riproposto dall'art. 24 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (recante "*Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*"). Per il triennio 2002-2004 ha provveduto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

La disposizione è stata riproposta - per il periodo 2005-2007 - con l'art. 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

L'art. 78 dell'A.S. 1817 (disegno di legge finanziaria per il 2008) prevedeva la proroga di tale divieto per tutto il triennio 2008-2010. Tale articolo è stato tuttavia soppresso durante l'esame parlamentare del provvedimento. A tal proposito, si ricorda che nel parere favorevole con osservazioni approvato in sede consultiva sull'A.S. 1817, la 2ª Commissione del Senato aveva chiesto la soppressione del suddetto art. 78, "*in considerazione del fatto che da un lato si incide su diritti di cui potrebbero beneficiare altri dipendenti della pubblica amministrazione, e dall'altro non si considera che in tale ambito le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e efficaci, e che pertanto non vi sarebbe risparmio di spesa, in rapporto alle prevedibili successive condanne, anche per spese, onorari, interessi e rivalutazioni*" (seduta del 10 ottobre 2007). Da più parti, nel corso dell'esame in Commissione, erano giunte critiche all'art. 78, che da un lato veniva considerato una palese ingiustizia nei confronti di cittadini

---

<sup>112</sup> "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*".

<sup>113</sup> "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*".

costretti a ricorrere in giudizio per il riconoscimento di diritti già acclarati da una sentenza per situazioni identiche e, dall'altra, si sosteneva, non avrebbe recato alcun vantaggio alle finanze pubbliche, ma anzi un grave danno perchè avrebbe moltiplicato le cause in cui l'amministrazione sarebbe risultata soccombente (cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione giustizia del Senato del 9 ottobre 2007).

L'art. 25 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 247<sup>114</sup> ha infine prorogato la suddetta disposizione fino al 31 dicembre 2008.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione poneva in evidenza che la norma in esame era necessaria per evitare che dal 1° gennaio 2008 venisse meno un utile strumento grazie al quale si era potuto sino ad allora impedire alle pubbliche amministrazioni l'estensione generalizzata degli effetti di pronunce giurisdizionali definitive in materia di personale.

Al contrario di quanto accadeva nel passato, l'art. 41, comma 6, in esame non prevede alcun limite di efficacia temporale del divieto in questione. Esso, pertanto, da misura eccezionale, prevista per periodi di tempo limitati (un anno o un triennio), diviene stabile.

Il divieto di estensione del giudicato si applica alle pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>115</sup>.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, per amministrazioni pubbliche si intendono "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

L'art. 70, comma 4, recita quanto segue: "le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della

---

<sup>114</sup> "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

<sup>115</sup> "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47".

Il comma 1-*bis* dell'art. 25 del suddetto decreto-legge 247/2007 ha posto un'eccezione al divieto di estensione del giudicato di cui al comma 1 del medesimo articolo. Pertanto, fintanto che tale disposizione era in vigore, il divieto suddetto **non** si applicava ai provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche, relativi ai trattamenti *ex art.* 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88<sup>116</sup> al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70<sup>117</sup>, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411<sup>118</sup>, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della predetta legge 88/1988. Si ricorda che, ai sensi del suddetto art. 15 della legge 88/1989, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 70/1975, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al D.P.R. 411/1976, era esteso *ad personam*, e sulla base delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Il comma 1-*ter* dell'art. 25 stabiliva che all'onere derivante dal comma precedente, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvedesse mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*Sarebbe opportuno valutare il coordinamento tra la disposizione in esame e il suddetto art. 25, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 247/2007.*

---

<sup>116</sup> "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

<sup>117</sup> "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".

<sup>118</sup> "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70".



**Articolo 41, comma 7**  
(*Blocco dei trattamenti economici accessori*)

7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere

aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 41, al comma 7, proroga, anche per il biennio 2009-2010, il blocco degli importi dei trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita.

Tale blocco fu disposto per il triennio 2003-2005 dalla legge finanziaria 2003 (v. art. 36)<sup>119</sup>, che 'congelò' gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita<sup>120</sup>.

In seguito, la legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 212) ha disposto che il congelamento *de quo* dovesse protrarsi anche nel triennio 2006-2008.

Le pp.aa. interessate alle misure di "congelamento" sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le seguenti autorità ed organismi indipendenti:

- l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (D.Lgs. n. 39/1993, art. 4);
- la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP (Legge n. 124/1993, art. 16);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge n. 287/1990, art. 10);
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge n. 249/1997, art. 1);
- l'Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, telecomunicazioni) (Legge n. 481/1995, art. 2);
- l'Autorità per la vigilanza sui lavoro pubblici (Legge 109/1994, art. 4);

---

<sup>119</sup> Essa prorogò in sostanza l'applicabilità, per il triennio 2003-2005, dell'art. 7, comma 5, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e più volte prorogato.

<sup>120</sup> Successivamente, intervenne l'interpretazione autentica disposta dall'articolo 3, comma 73 della legge finanziaria 2004, a mente del quale nel blocco deve ritenersi compreso anche l'importo dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425.

- la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge n. 146/1990, art. 12);
- il Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996, art. 30);
- la Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB (legge n. 281/1985, art. 1);
- l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – ISVAP (legge n. 576/1982, art. 3).

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, il congelamento riguarda in particolare tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere che siano rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita (tali emolumenti restano agganciati ai livelli del 1992); riguarda, inoltre, le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, che siano suscettibili, per legge o per disposizioni contrattuali, di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita (tali emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996); riguarda, infine, emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche ad estranei - cioè a persone non dipendenti - per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni (ad esempio, consulenti, componenti di commissioni in pubblici concorsi, etc.; anche i relativi emolumenti restano congelati nella misura corrisposta nel 1996).

Il comma in esame, oltre a disporre la proroga del blocco per il biennio 2009-2010, prevede anche che, a decorrere dall'anno 2011, le indennità e i compensi non più 'congelati' possano tornare a essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle rispettive disposizioni istitutive. L'aggiornamento degli importi – precisa tuttavia la norma – dovrà essere effettuato solo con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che, in assenza dell'intervento di proroga in esame, gli importi da corrispondere avrebbero avuto degli incrementi assai marcati, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.

**Articolo 41, comma 8**  
*(Gestione commissariale dell'azienda universitaria  
Policlinico Umberto I)*

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), 2008, n.31, le parole: «31 dicembre terzo periodo, del decreto-legge 31 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2007, n.248, convertito, con giugno 2009». modificazioni, dalla legge 28 febbraio

Il **comma 8** proroga, mediante una novella (cfr. il relativo testo a fronte), dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine entro il quale il commissario liquidatore dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può effettuare i pagamenti ai creditori in base alle transazioni concluse, impiegando le risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Si ricorda che la suddetta lettera c) ha autorizzato il commissario liquidatore a stipulare transazioni, entro il 30 giugno 2008, al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma. L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la "previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa".

Ai fini della stipulazione delle transazioni, la lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008 - termine che viene ora prorogato, come detto, al 30 giugno 2009 -. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che l'esigenza di una proroga del termine era stata già rilevata dal medesimo commissario liquidatore, con una nota del 31 luglio 2008.





**Articolo 41, comma 9**  
*(Comandi del personale di Poste Italiane)*

9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Il **comma 9 dell'articolo 41** prevede per il personale di *Poste Italiane spa* in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Attraverso una novella all'articolo 3, comma 112, della legge finanziaria 2008 (v. il relativo testo) il termine finale dei comandi è posticipato infatti di un anno, al 31 dicembre 2009.

In sede di relazione illustrativa il Governo chiarisce che la finalità di tale intervento è quella di “consentire alle amministrazioni ed enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando e consentirne una riduzione”.

Il comma 112 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 dispone che, per l'anno 2008, il personale della società Poste italiane S.p.A., già dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30, 33 e 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico.

La disposizione stabiliva inoltre, nel testo previgente, che i relativi provvedimenti di comando venissero prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

*Il testo della disposizione novellata sembrerebbe dover essere conseguentemente modificato anche nella parte in cui prevede che l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione utilizzatrice debba avvenire “per l'anno 2008” (si veda l'incipit del comma).*

Si ricorda che la proroga dei comandi in atto del personale di *Poste Italiane spa* è stata prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive alla trasformazione dell'ente Poste in Società per Azioni (art. 53, comma 19, legge n. 449 del 1997; art. 45, comma 10, legge n. 448 del 1998 e così via fino alla legge 24 dicembre 2007, n. 244).



**Articolo 41, comma 10**  
*(Riorganizzazione delle strutture amministrative)*

10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «,nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

L'**articolo 41**, al **comma 10**, differisce al 31 maggio 2009 il termine per l'attuazione della riorganizzazione prefigurata dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>121</sup>.

In particolare, è differito a quella data il potere di adozione, da parte dei ministeri, degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi.

Il testo esplicita peraltro la facoltà di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche, per i predetti ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine.

Si ricorda che l'articolo 74 del d.l. 112/2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovessero, entro il 30 novembre 2008: 1. ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; 2. ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 3. rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione

---

<sup>121</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Per le amministrazioni inadempienti è comminata la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Va altresì ricordato che l'organizzazione e la dotazione organica dei ministeri – così come l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti - va definita mediante regolamento ministeriale, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del d. lgs. 300/1999 (v. anche *infra*).

*La norma in esame differisce in senso tecnico il termine di adempimento da parte delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione. Detto termine, in base al testo dell'articolo 74 del d.l. 112/2008, è scaduto infatti il 30 novembre 2008. Potrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se l'intervento in esame sia inteso anche a sanare gli inadempimenti eventualmente già verificatisi, escludendo così l'operatività del divieto di assunzione.*

*Va peraltro evidenziato che l'articolo 74 del d.l. 112 ricomprende nella sua sfera applicativa una pluralità di amministrazioni pubbliche, mentre la dilazione recata dall'articolo in esame riguarda solo gli atti applicativi dei ministeri.*

Si consideri che la relazione illustrativa motiva l'intervento in esame con riferimento alla particolare complessità del processo di riorganizzazione delineato dall'articolo 74 del d.l. 112, e “*tenuto conto delle sanzioni previste*”.

L'articolo in esame reca poi alcune modifiche al già citato articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<sup>122</sup>, funzionali a consentire il rispetto del termine di adempimento da parte dei ministeri (v. i testi a fronte delle novelle9).

Nel testo pre-vigente l'articolo 4, al comma 4, prevedeva solo che si potesse provvedere, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti.

La modifica introdotta consente di provvedere, col medesimo strumento, anche alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.

Inoltre, il nuovo comma 4-*bis* introdotto dall'articolo in esame stabilisce che i decreti ministeriali in questione possono disporre anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo ministero.

---

<sup>122</sup> *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*La norma in esame autorizza quindi un atto amministrativo a porre statuizioni prevalenti su quelle di un atto normativo di natura regolamentare.*



**Articolo 41, comma 11**  
*(Regione Friuli-Venezia Giulia)*

11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziarie certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n.38, sono prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 11** in esame opera due interventi di proroga nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, entrambi con conseguenze finanziarie.

Con il primo intervento il comma in esame proroga le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2011.

Finalità esplicita della norma è quella di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziarie certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011.

La citata disposizione della legge finanziaria per il 2008, al fine di dare prima attuazione alla disposizione dettata dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 (norme di attuazione dello statuto speciale di quella regione) ha determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009 i maggiori introiti spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dalle ritenute sui redditi da pensione (di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima

regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. Tali ritenute sono appunto state ricomprese tra le entrate regionali - nella misura prevista dallo Statuto - dall'articolo 1, comma 4, citato.

Successivamente l'articolo 47-ter del decreto-legge n. 248 del 2007, per dare certezze finanziarie alla regione in questione ai fini della predisposizione del proprio bilancio, ha individuato in 30 milioni di euro i maggiori introiti per l'anno 2010, completando così l'intervento per il triennio 2008-2010.

Con il secondo periodo sono prorogati per l'anno 2008 gli interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e conseguentemente è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.

La legge 38/2001 reca norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; l'art. 16 dispone che la regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena, consultando le istituzioni della minoranza slovena. La norma dà priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena.

L'ultimo periodo prevede la copertura dell'onere conseguente. Ad esso si provvede:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 93 del 2008, nel testo vigente, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo "per le esigenze gestionali" con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. La rideterminazione del fondo è stata operata, per l'anno 2008, dall'art. 60, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 29 settembre 2008, n. 150, non convertito in legge, le cui modifiche sono state recepite dall'art. 3, comma 1, lett. c-quater), D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2008, n. 183;



Il Ministro dell'economia e delle finanze è infine autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**Articolo 41, comma 12**  
*(Proroga convenzione Fintecna)*

12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione della predetta disposizione.

L'**articolo 41, comma 12**, proroga fino al 30 giugno 2009 l'efficacia della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna S.p.a. avente ad oggetto la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti pubblici soppressi.

L'art. 9, comma 1-*bis*, lettera c) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63<sup>123</sup> prevedeva che - conseguentemente alla soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404<sup>124</sup> - ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso potesse essere affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Tale società avrebbe potuto esercitare ogni potere fino ad allora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società avrebbe potuto compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali.

L'ultimo periodo dell'art. 9, comma 1-*bis*, lettera c), stabiliva che i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo sarebbero stati disciplinati in base ad una apposita convenzione.

Alla luce di tale previsione, con decreto 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306) e con decreto 8 novembre 2005 (Gazz. Uff. 17 novembre 2006, n. 268)

---

<sup>123</sup> "Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

<sup>124</sup> "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".

sono stati approvati, rispettivamente, la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna S.p.a. per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi e l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa.

L'art. 41, comma 12, del decreto-legge in esame prevede che le attività di Fintecna proseguano fino al 30 giugno 2009. Fino a tale data resteranno efficaci gli atti convenzionali di applicazione del suddetto art. 9, comma 1-*bis*, lettera c), ultimo periodo.

Secondo la relazione illustrativa la scadenza il 31 dicembre 2008 della convenzione con Fintecna, e del relativo atto aggiuntivo, avrebbe lasciato un vuoto di disciplina che avrebbe potuto determinare l'interruzione delle attività di liquidazione svolte dalla società liquidatrice. Per scongiurare tale pericolo, occorreva dunque estendere la disciplina di cui alla convenzione stipulata tra Ministero dell'economia e delle finanze e Fintecna S.p.a..

### **Articolo 41, comma 13**

*(Personale di Fintecna Spa in comando presso l'INPS)*

13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e

34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Il **comma 13** dispone una proroga dei provvedimenti di comando presso l'INPS di lavoratori subordinati della Fintecna Spa, già dipendenti dell'IRI.

La proroga è subordinata alla condizione che la posizione di comando sussista da almeno cinque anni senza soluzione di continuità ed è disposta fino all'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS. Queste ultime devono, in ogni caso, concludersi, ai fini in esame, entro il 31 dicembre 2009, termine che costituisce, quindi, il limite massimo della proroga del comando.

Riguardo alle procedure di inquadramento, il **comma 13** richiama le norme generali in materia di mobilità del pubblico impiego, di cui agli artt. 30, 33 e 34-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni<sup>125</sup>. L'inquadramento può avvenire esclusivamente nell'ambito dei posti in organico, nonché nel rispetto dei limiti alle assunzioni per il 2009, stabiliti per le amministrazioni pubbliche centrali dall'art. 66, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

---

<sup>125</sup> Il D.Lgs. n. 165 reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".



## **Articolo 41, comma 14**

*(Alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)*

14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

L'**articolo 41, comma 14**, prevede il differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, qualora il superamento di tale limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

In base all'art. 30, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. *principio del voto capitario*).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata prevista dall'art. 28-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>126</sup> a favore di tutti i soggetti (e solo di essi) che, alla data del 31 dicembre 2007, detenessero una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento.

Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni due anni dalla data di contestazione dello sfioramento del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

Più che un differimento, il decreto-legge in esame sembrerebbe voler prevedere una deroga all'art. 30, comma 2, del TUB, per i casi in cui il superamento del limite dello 0,50 per cento del capitale sociale derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

---

<sup>126</sup> *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

In questi casi, il socio avrà a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al TUB.

La Relazione illustrativa afferma che la proroga di cui al decreto-legge n. 248 del 2007 si collocava nella prospettiva auspicata di una più generale riforma dell'ordinamento delle banche popolari che contemplasse un innalzamento della percentuale di possesso delle azioni attualmente previsto dal TUB.

La Relazione aggiunge che il superamento del limite percentuale di detenzione assume particolare rilevanza nel caso di aggregazioni perfezionate nel 2007 mediante fusioni per incorporazione di banche costituite nella forma di società per azioni in banche popolari, nonché di concentrazioni tra investitori detentori di partecipazioni di banche popolari. In tali situazioni, una mancata modifica del termine, ormai in scadenza, entro il quale effettuare l'alienazione delle azioni eccedenti comporterebbe la dismissione della partecipazione eccedente. Poiché appare improbabile che modifiche all'ordinamento delle banche popolari possano essere varate prima della stagione delle prossime assemblee (prevista per aprile)<sup>127</sup>, risulta necessario modificare il termine attualmente previsto dall'art. 30 del TUB, portandolo ad un periodo ragionevolmente più congruo.

---

<sup>127</sup> In materia di riforma delle banche popolari, risultano attualmente assegnati alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato i ddl nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084, su cui si veda il *dossier* n. 55 del 2008 realizzato dal Servizio studi.



**Articolo 41, comma 15**  
*(Contributo all'EIM)*

15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 41, al comma 15, assegna un contributo di 2.800.000 euro, nell'anno finanziario 2009, all'Ente Italiano Montagna.

Si ricorda che l'ente citato è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 in sostituzione dell'IMONT e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, co. 1278 e ss.).

L'EIM - Ente Italiano della Montagna è un ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto alle politiche e allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani.

In linea generale, è previsto che al funzionamento dell'EIM si provveda in parte con le risorse trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2115); in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo (art. 1, co. 1282).

A copertura dell'onere recato dall'articolo in esame è prevista una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204<sup>128</sup>, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2009.

---

<sup>128</sup> *Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.*



**Articolo 41, comma 16**  
*(Stabilizzazioni)*

16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al

30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

L'articolo 41, al comma 16, proroga il termine entro cui possono essere effettuate alcune stabilizzazioni di personale, già autorizzate con apposito DPCM<sup>129</sup> sulla base della disciplina posta dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge finanziaria 2006 e dall'articolo 1, comma 521, della legge finanziaria 2007.

Le stabilizzazioni in questione, in base alla disposizione in esame, possono essere effettuate fino al 30 giugno 2009, nei limiti finanziari di cui al comma 251 della legge finanziaria 2006 (stanziamento pari a 180 milioni di euro).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma in esame è volta a consentire il perfezionamento delle procedure già autorizzate, dal momento che non tutte le amministrazioni hanno portato a compimento la prevista stabilizzazione.

Il comma 247 della legge finanziaria 2006 ha autorizzato alcune pp.aa. (Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell'economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato) ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte.

Tali assunzioni sono previste in deroga al disposto dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, pertanto le amministrazioni interessate non sono tenute ad esperire le

---

<sup>129</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, recante *Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

procedure di mobilità per verificare la possibilità di ricoprire i posti con personale in disponibilità.

È previsto, al riguardo, un criterio per la valutazione dei titoli, nell'ambito delle procedure concorsuali autorizzate: vanno considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Il successivo comma 249 prevede, tra l'altro, che le amministrazioni interessate possano continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali.

Il comma 251 ha previsto la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato.

Il comma 521 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha disposto che la stabilizzazione del personale, di cui al precedente comma 519<sup>130</sup> della stessa finanziaria 2007, deve applicarsi anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242 della legge finanziaria 2006 (si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato, via via prorogati nel corso degli anni).

Il comma in esame dispone inoltre che, nelle more del completamento delle procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari (v. sopra), del personale in attesa di stabilizzazione.

Si ricorda che, fra i provvedimenti collegati alla legge finanziaria 2009, v'è un disegno di legge che interviene in profondità sulla disciplina delle stabilizzazioni disegnata dalle ultime leggi finanziarie (A.S. n. 1167, art. 7).

---

<sup>130</sup> Esso prevede che, per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive

## Articolo 42

### *(Differimento di termini in materia fiscale)*

1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n.2 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».

3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, e 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.

4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.

5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille

inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2008.

6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio».

7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.

L'**articolo 42**, composto da **sette commi**, differisce alcuni termini in materia fiscale (v. i testi a fronte delle relative novelle).

In particolare, il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2009 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi<sup>131</sup>, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'art. 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedeva originariamente che - ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città-autonomie locali, venisse fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non sarebbe stato più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Successivamente, l'art. 1, comma 120, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2008, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **decreto-legge in esame**, intervenendo sulla legge finanziaria per il 2008, ha differito ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2009.

Il **comma 2** differisce al gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Si ricorda infatti che l'art. 1, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269<sup>132</sup> un nuovo art. 44-*bis* finalizzato a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

---

<sup>131</sup> La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è una *smart card* per accedere ai servizi *on line* della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale.

<sup>132</sup> *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In base a queste ultime disposizioni, i sostituti di imposta rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'I.N.P.S., attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

Le suddette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Il nuovo art. 44-*bis* disponeva pertanto che - a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 - i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati, avrebbero dovuto comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

I sopra illustrati obblighi di comunicazione si sarebbero dovuti assolvere mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Pertanto, il **decreto-legge** in esame ha differito di un anno l'applicazione della suddetta disposizione, fissandola al gennaio 2010.

Esso ha inoltre stabilito che la suddetta comunicazione debba avere ad oggetto anche i dati retributivi e le informazioni necessarie per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti.

La Relazione illustrativa motiva il rinvio in base alla considerazione che, per l'attuazione della disciplina in esame, sono necessarie rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati, nonché condivise modalità di gestione delle informazioni stesse, con un rilevante impatto sulla gestione del complessivo rapporto di lavoro. In proposito, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La Relazione illustrativa precisa inoltre che per il medesimo periodo di paga entra a regime anche il libro unico previsto dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>133</sup>.

Conseguentemente, sia i sostituti d'imposta, mediante le associazioni che li rappresentano, sia i professionisti che li assistono hanno richiesto la proroga di un anno dell'entrata in vigore del nuovo flusso telematico per consentire una adeguata messa a regime del nuovo sistema e possibili sperimentazioni.

I **commi 3 e 4** differiscono, per quanto riguarda l'anno 2006, alcuni termini previsti dalla disciplina del prelievo erariale unico (c.d. "PREU") e dell'imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

In particolare, il **comma 3** modifica gli artt. 39-*bis* e 39-*ter* del già ricordato decreto-legge n. 269 del 2003<sup>134</sup>, che riguardano gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<sup>135</sup>.

Ai sensi del suddetto art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: *a*) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque le sue regole fondamentali; *b*) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972 che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

Si ricorda che gli artt. 39-*bis* e 39-*ter* sono stati inseriti nel suddetto decreto-legge n. 269 del 2003 ad opera dell'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

---

<sup>133</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>134</sup> *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

<sup>135</sup> *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.



L'art. 39-*bis* disciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei versamenti, stabilendo che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari e al controllo della tempestività e della corrispondenza dei versamenti effettuati dai concessionari stessi rispetto al prelievo erariale unico dovuto.

L'art. 39-*ter* disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici, specificando che esse, unitamente agli interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. Si dispone, peraltro, che l'iscrizione a ruolo non sia eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Il **comma 3** in esame rinvia al 30 giugno 2009 il termine per la liquidazione del prelievo erariale unico per l'anno 2006 e al 30 giugno 2010 quello per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

La Relazione illustrativa afferma che dopo la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2006, n. 334, che ha riconosciuto al suddetto prelievo natura tributaria, in quanto sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, è conseguita la necessità di procedere ad una *reconductio ad unum* del "sistema tributario del P.R.E.U. sugli apparecchi da gioco" a quello previsto dalla normativa tributaria generale.

Da ciò sarebbe conseguita l'esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007), operazione questa che, attesa la particolare complessità tecnico-informatica, ha richiesto al partner tecnologico dell'Amministrazione (Sogei) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente previsti, che per quanto riguarda il 2006, hanno visto il rilascio delle relative procedure nel passato mese di dicembre 2008.

Analogamente il **comma 4** fissa:

- al 30 giugno 2009 il termine entro il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve eseguire il controllo dei versamenti effettuati, con riferimento all'anno 2006, dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

773<sup>136</sup>, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640<sup>137</sup>;

Il suddetto art. 14-*ter*, comma 1, del D.P.R. 640/1972, inserito dall'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266<sup>138</sup>, stabilisce che, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici

Ai sensi dell'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 773 del 1931, si considerano apparecchi e congegni per il gioco lecito: *a)* quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; [*b)* soppresso]; *c)* quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

- al 30 giugno 2010 il termine entro il quale dovranno essere resi esecutivi a titolo definitivo i ruoli in cui sono iscritte le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del suddetto art. 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, con riferimento all'anno 2006;

Il suddetto art. 14-*quater*, comma 1, del d.P.R. n. 640 del 1972, anch'esso inserito dall'art. 1, comma 548, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

---

<sup>136</sup> Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

<sup>137</sup> Imposta sugli spettacoli.

<sup>138</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

- al 30 giugno 2011 il termine entro il quale devono essere notificate, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento recanti i ruoli suddetti, con riferimento all'anno 2006.

L'art. 14-*quater*, comma 2, del d.P.R. n. 640 del 1972, anch'esso inserito dall'art. 1, comma 548, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

Relativamente ai **commi 3 e 4** sopra illustrati, afferenti, rispettivamente, la proroga dei termini di liquidazione e di riscossione del prelievo erariale unico e dell'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2006, la Relazione tecnica sottolinea che essi non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, ma contribuiscono ad uniformare e razionalizzare il sistema tributario specifico, previsto per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, alla disciplina tributaria generale. Tali norme, viceversa, produrranno, nel lungo periodo, effetti positivi sul bilancio dello Stato derivanti dalla razionalizzazione – da parte degli uffici dell'Amministrazione – dei sistemi e delle modalità di gestione del tributo in parola.

Il **comma 5** proroga al 2 febbraio 2009 il termine entro il quale i soggetti che abbiano presentato domanda per partecipare al riparto del 5 per mille IRPEF per gli anni finanziari 2006 e 2007 potranno effettuare l'integrazione documentale (in merito alla quale, v. *infra*).

Si ricorda, infatti, che l'art. 1 del d.P.C.m. 20 gennaio 2006<sup>139</sup>, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si devono iscrivere in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito *web* della predetta Agenzia (all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). Per l'iscrizione nell'elenco, sono prese in considerazione solo le domande pervenute all'Agenzia delle entrate non oltre il 20 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge. L'elenco dei soggetti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto.

L'elenco dei soggetti iscritti è ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si

---

<sup>139</sup> *Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza.*

trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva è in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al *fac-simile* di cui all'allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

Disposizioni analoghe sono contenute, per quanto concerne l'anno 2007, nel d.P.C.m. 16 marzo 2007 (*Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 1234-1237, della L. 27 dicembre 2006, n. 296*).

Mentre il testo del comma in esame parla genericamente di "termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate", la Relazione illustrativa chiarisce che in sede di controllo delle domande relative agli anni 2006 e 2007 sono emerse numerose criticità in relazione alle dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti il perdurare del possesso dei requisiti soggettivi che davano diritto al beneficio. La volontà che sottende la proroga in esame è dunque quella di permettere l'integrazione di tale documentazione.

Per quanto attiene gli effetti della disposizione sul gettito erariale, la Relazione fa presente che la norma non comporta oneri aggiuntivi di sorta, in quanto, per l'anno 2006, è stato operato l'accantonamento in apposito capitolo delle somme destinate a tutti i soggetti esclusi, in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso instaurato. Per l'anno 2007, invece, non è stato ancora effettuato il riparto delle somme agli aventi diritto.

La proroga disposta dal comma in esame non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del d.P.C.m. 24 aprile 2008<sup>140</sup>, ossia con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007 e alle fondazioni nazionali di carattere culturale (relativamente al solo esercizio 2007).

Il **comma 6** proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire le modalità ed i termini di versamento degli acconti IRES e IRAP in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185<sup>141</sup> (attualmente in corso di conversione alla Camera dei deputati: A.C. n. 1972).

Si ricorda infatti che l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto la riduzione di 3 punti percentuali della misura dell'acconto per l'anno 2008 ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gravante sui soggetti IRES (società di capitali,

<sup>140</sup> *Determinazione delle modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, per il solo esercizio 2007, delle fondazioni nazionali di carattere culturale.*

<sup>141</sup> *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano attività commerciali, altri soggetti assimilati). Per effetto della norma in commento, pertanto, l'acconto IRES e quello IRAP passano dal 100 per cento al 97 per cento<sup>142</sup>. Ai contribuenti che - alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 (ossia alla data del 29 novembre 2008) - avessero già pagato interamente l'acconto compete un credito d'imposta corrispondente al maggiore importo versato, da utilizzare in compensazione sulle imposte altrimenti dovute (comma 2).

Il comma 3 dell'art. 10 ha rimesso ad apposito d.P.C.m. la definizione delle modalità e dei termini per il versamento dell'importo di acconto non corrisposto per effetto della riduzione stabilita dal comma 1 e aveva previsto che tale versamento dovesse essere effettuato entro l'anno 2008, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

Il **comma 6** in esame stabilisce, invece, che il suddetto d.P.C.m. debba essere adottato entro il 31 marzo 2009.

Alla copertura degli oneri recati dal **comma 6** in esame, che vengono quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio".

Infine, il **comma 7** proroga al 1° gennaio 2010 il termine ultimo per la regionalizzazione dell'IRAP, in attesa dell'approvazione parlamentare del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" (A.S. n. 1117<sup>143</sup>, attualmente all'esame delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> di Palazzo Madama).

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244 del 2007), in attesa della completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con particolare riferimento all'individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'IRAP avrebbe dovuto assumere la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sarebbe stata istituita con legge regionale.

---

<sup>142</sup> La percentuale di acconto IRES del 100 per cento è stabilita dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). Tale ultima percentuale si applica all'acconto IRAP versato dai soggetti passivi IRES, atteso che l'articolo 30 del d. lgs. n. 446 del 1997 rinvia, per i versamenti IRAP, alle norme previste per le imposte sui redditi.

Infatti, le regole di determinazione dell'acconto IRAP seguono le stesse regole in materia di IRPEF o IRES. La misura dell'acconto IRAP è fissata, dunque, al 100 per cento per i soggetti IRES e al 99 per cento per i soggetti IRPEF.

<sup>143</sup> Su cui si veda il *dossier* del Servizio studi n. 74 del 2008).



### Articolo 43

#### *(Importo massimo di emissione di titoli pubblici)*

1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Il **comma 1** stabilisce che - tenuto conto delle esigenze derivanti dalla crisi finanziaria mondiale - il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito in 40.000 milioni di euro dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 2007<sup>144</sup>, non venga applicato fino al 31 dicembre 2008.

I **commi 2 e 3** sono volti a garantire al Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori margini di flessibilità gestionale di bilancio, rispetto a quelli già previsti ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>145</sup>.

Si ricorda che l'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha stabilito che, fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento

---

<sup>144</sup> *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.*

<sup>145</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono espone le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

Ai sensi del comma 4, le suddette rimodulazioni possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468<sup>146</sup>. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-*quinqüies*, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279<sup>147</sup>, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

*Si ricorda che, nel corso dell'iter di approvazione delle suddette disposizioni, sono stati formulati numerosi rilievi nei confronti di una flessibilità di bilancio che sembrava non rispettare né il principio di gerarchia delle fonti (consentendo a una fonte secondaria quale il decreto ministeriale di modificare fonti primarie) né il ruolo del Parlamento, con particolare riferimento al ruolo che la Costituzione gli riconosce nell'esame e nell'approvazione dei documenti di bilancio.*

**Il comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2009, ad effettuare con propri decreti variazioni compensative, in termini

<sup>146</sup> Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

<sup>147</sup> Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.



di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa.

Il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468<sup>148</sup>. Le sue dotazioni sono determinate annualmente, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 468 del 1978, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è anche istituito, nella parte corrente, il Fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al suddetto art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Infine, l'art. 9-ter della legge n. 468 del 1978 stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Tali decreti del Ministro dell'economia e delle finanze verranno semplicemente comunicati alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

---

<sup>148</sup> *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.*

Secondo la Relazione illustrativa, tale maggiore flessibilità garantirebbe la riallocazione delle risorse dei Fondi di riserva e costituirebbe uno strumento necessario in considerazione degli interventi riduttivi delle spese effettuati dal decreto-legge n. 112 del 2008 che non permettono di avere consapevolezza delle occorrenze che si renderà necessario fronteggiare per le tipologie di spese oggetto di integrazione con prelievo dai medesimi Fondi.

Infine, il **comma 3** prevede che copia dei decreti con i quali il Ministro dell'economia e delle finanze opera le suddette variazioni compensative sia allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

## Articolo 44

*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

1. All'elenco n.1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, articolo 166» sono soppresse.

2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro.».

3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;

b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».

4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.

6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».

7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è inserito il seguente:

«Art. 164-bis. - *(Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)*. – 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il

pagamento in misura ridotta.  
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».

9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole

da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.

L'**articolo 44** è composto da 11 commi, recanti numerose modifiche alla legislazione previgente (v. i relativi testi a fronte). I **commi 1 e 11** prevedono la non applicabilità agli introiti connessi alle sanzioni irrogate dal Garante della *privacy* del divieto di riassegnazione di cui all'art. 2, commi 615-617, della legge finanziaria per il 2008. I **commi da 2 a 9** modificano il trattamento sanzionatorio in caso di violazioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (c.d. Codice della *privacy*, di seguito il "Codice"). Il **comma 10** modifica l'importo della sanzione amministrativa prevista nel caso di violazione di alcune disposizioni del Codice del consumo.

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento normativo d'urgenza si renderebbe necessario per fronteggiare in maniera efficace gravi fatti criminosi di acquisizione e diffusione illecita di dati personali che si sono verificati specie di recente e provenienti, per lo più, da delicate infrastrutture critiche quali le banche dati di grandi dimensioni e di particolare rilevanza, nonché i connessi fenomeni di "*dossieraggio*".

In particolare, il **comma 1** prevede, a decorrere dal 2009, la non applicabilità agli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate dal Garante della *privacy* del divieto

di riassegnazione di cui all'art. 2, commi 615-617, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si ricorda infatti che, a fini di contenimento e razionalizzazione della spesa, le suddette disposizioni della legge finanziaria per il 2008 hanno previsto che gli introiti connessi ai provvedimenti legislativi indicati nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria stessa (tra cui, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'art. 166 del Codice) non possono più essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte negli stati di previsione del Ministero competente. Al loro posto, nello stato di previsione di ogni Ministero è stato istituito un apposito fondo da ripartire su cui confluisce solo una percentuale degli introiti stessi. La dotazione dei fondi, originariamente individuata nel 50%, dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006, deve essere rideterminata annualmente in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

Il **comma 11** quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in euro 299.000 e dispone che vi si faccia fronte, a decorrere dal 2009, mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal Codice in favore del Garante, come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2009.

I commi da 2 a 8 modificano il Capo del Codice della *privacy* in materia di violazioni amministrative.

La *ratio* ispiratrice dell'intervento, secondo la relazione illustrativa, è quella di graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare minori (si pensi agli ordinari trattamenti per finalità amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 166 del Codice, l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative è il Garante.

I proventi delle sanzioni nella misura del 50% del totale annuo, sono riassegnati al fondo per il funzionamento del Garante e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti istituzionali del Garante.

La relazione illustrativa afferma che l'adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi in esame potrà comportare un effetto positivo sulle disponibilità erariali.

Il **comma 2** ha modificato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 161 del Codice della *privacy* per l'omessa o inidonea informativa all'interessato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del Codice, l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7 (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.); f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile.

Precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il suddetto art. 161 prevedeva che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del Codice fosse punita:

- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro ovvero

- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'art. 17 del Codice o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati.

Inoltre, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 161, le somme suddette potevano essere aumentate sino al triplo quando risultavano inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Il decreto-legge in esame ha sostituito la suddetta disciplina con un unico trattamento sanzionatorio, indipendente dal tipo di dati o dalla natura del rischio o dall'entità del pregiudizio causato. Pertanto, si applicherà sempre la sanzione da 6.000 euro a 36.000 euro (ma sulla possibilità di modulare le sanzioni, v. *infra* il comma 7).

Viene eliminato dall'art. 161 il riferimento alla possibilità di aumentare l'importo della sanzione per renderlo efficace nei confronti del contravventore particolarmente facoltoso. Tale possibilità è stata infatti generalizzata dal nuovo art. 164-*bis*, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame (v. *infra*).

Il **comma 3** aumenta l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'art. 162 del Codice della *privacy* e ne introduce di nuove.

In particolare, la **lettera a)** raddoppia la sanzione per la cessione dei dati effettuata in violazione delle disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali (pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro, invece che da 5.000 a 30.000).

La **lettera b)** raddoppia la sanzione per la violazione della disposizione di cui all'art. 84, comma 1, del Codice, relativo alla comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro, invece che da 500 a 3.000).

La **lettera c)** inserisce due nuovi commi all'art. 162 del Codice, che introducono sanzioni amministrative che vanno ad affiancarsi ai reati di cui agli artt. 169, 167 e 170 del Codice (v. *infra*).

Il nuovo comma *2-bis* prevede che in caso di trattamento di dati personali effettuato (1) senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 33 del Codice) ovvero (2) in violazione delle disposizioni indicate dall'art. 167 del Codice, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro. Nei casi di cui all'art. 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

Per quanto riguarda il suddetto punto (1), si ricorda che precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, chiunque, essendovi tenuto, omettesse di adottare le misure minime previste dal suddetto art. 33 del Codice era punito, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

Conseguentemente all'introduzione della nuova sanzione amministrativa di cui al comma in esame, il successivo comma 9 dell'articolo in esame ha eliminato dall'art. 169 del Codice il riferimento all'ammenda (v. *infra*).

Per quanto riguarda il punto (2), si ricorda che l'art. 167 del Codice, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto:

(a) dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi;

(b) dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da 1 a 3 anni.

Il nuovo comma *2-ter* prevede che, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto da parte del Garante (condotta già sanzionata penalmente dall'art. 170 del Codice) è altresì applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 180.000 euro.

Il **comma 4**, analogamente a quanto si è visto al comma 2, elimina dall'art. 162-*bis* del Codice il riferimento alla possibilità di aumentare sino al triplo le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del responsabile della violazione.

Come è già stato anticipato, tale possibilità è stata infatti generalizzata dal nuovo art. 164-*bis*, comma 4, introdotto dal comma 7 dell'articolo in esame (v. *infra*).

Il **comma 5** raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o incompleta notificazione al Garante del trattamento di dati personali (da 20.000 euro a 120.000 euro, invece che da 10.000 a 60.000).

Esso inoltre elimina dall'art. 163 del Codice la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali (come si dirà in seguito, essa è sostituita da una analoga sanzione avente però natura facoltativa, v. *infra* comma 8).

Il **comma 6** aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per chi omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante (da 10.000 euro a 60.000 euro invece che da 4.000 a 24.000).

Il **comma 7** inserisce nel Codice un nuovo art. 164-*bis* che prevede la possibilità di modificare l'entità della sanzione nei casi di minore gravità o, viceversa, in casi di particolare gravità.

Il comma 1 del nuovo art. 164-*bis* prevede dunque che se taluna delle violazioni di cui ai suddetti artt. 161, 162, 163 e 164 del Codice è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica e sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai suddetti articoli devono essere applicati in misura pari a due quinti.

Il comma 2 stabilisce che in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al Capo del Codice recante le violazioni amministrative (artt. 161-166), a eccezione di quelle previste dagli artt. 162, comma 2, 162-*bis* e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 300.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Ai sensi del comma 3, in altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio.

Infine, il comma 4 prevede che le sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Il **comma 8** prevede che la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione possa essere applicata in tutti i casi previsti dal Capo del Codice della *privacy* relativo alle violazioni amministrative.

Rispetto alla disciplina previgente dunque:

1) la pubblicazione facoltativa viene estesa alle sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico di cui all'art. 162-*bis* del Codice;

2) in caso di omessa o incompleta notificazione al Garante di cui all'art. 163 del Codice, la pubblicazione da obbligatoria diviene facoltativa.



Esso inoltre chiarisce che la pubblicazione deve aver luogo a cura e a spese del contravventore.

Il **comma 9** apporta all'art. 169 del Codice modifiche conseguenti alle modifiche apportate all'art. 162 dal comma 3, lettera c).

Come si è già detto, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame chi, essendovi tenuto, ometteva di adottare le misure minime previste dall'art. 33 del Codice era punibile con l'arresto sino a due anni ovvero con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, invece, il medesimo soggetto sarà punibile con l'arresto sino a due anni (art. 169 del Codice, come modificato dal comma 9 dell'articolo in esame) e inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro (art. 162, comma *2-bis*, del Codice, introdotto dal comma 3, lettera c), dell'articolo in esame).

Infine, il **comma 10** aumenta l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 62, comma 1, del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) per il professionista che

- contravviene alle disposizioni del Codice del consumo in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza,
- non fornisce l'informazione al consumatore,
- ostacola l'esercizio del diritto di recesso,
- fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
- non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,
- abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 64 del Codice di consumo stesso.

La sanzione amministrativa pecuniaria, che prima andava da euro 516 a euro 5165, sarà oggi da euro 3.000 a euro 18.000.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 2**

*(Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23,  
della legge 24 dicembre 2003, n. 350)*

**Commi 1 e 2**

<b>Legge 24 dicembre 2003, n. 350</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2008, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.</p>	<p>22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio <b>2010</b>, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.</p>
<p>23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.</p>	<p>23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio <b>2010</b>, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.</p>

<b>Legge 24 dicembre 2003, n. 350</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni in materia di entrate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)

**Articolo 3***(Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)***Comma 1**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 35	
<i>Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
<p>1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.</p>	<p>1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre <b>2009</b>. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.</p>





**Articolo 4**  
(*Taglia-enti*)

**Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che</p>	<p>634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 <b>marzo 2009</b>, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p>

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;</p> <p>b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;</p> <p>c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;</p> <p>d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;</p> <p>e) previsione che, per gli enti soppressi</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <i>identica</i>;</p> <p>e) <i>identica</i>;</p>

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;</p> <p>f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);</p> <p>g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 7***(Società di rilevazione statistica dell'ISTAT)***Comma 1**

<b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203</b>	
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 10-bis <i>Efficienza delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in</p>	<p>5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in</p>

<b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203</b>	
<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 10-bis	
<i>Efficienza delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.	essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il <b>30 giugno 2009</b> . I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.
(...)	(...)

**Articolo 11**  
*(Contrasto al terrorismo internazionale)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144</b>	
<i>Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale</i>	
Articolo 7	
<i>Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
<p>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.</p>	<p>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre <b>2009</b>, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.</p>
(...)	(...)





**Articolo 12**

*(Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonché requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</b>	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 36	
<i>Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2009, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.</p>	<p>5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio <b>2011</b>, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.</p>

<b>Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</b> <i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)

## **Articolo 14**

*(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)*

### **Comma 1**

<b>Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490</b>	
<i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 60-ter	
<i>Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.	1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno <b>2015</b> .



**Articolo 14**

*(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)*

**Comma 2, lett. a), b) e c)**

<p><b>Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490</b></p> <p><i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>	
<p>Articolo 61</p> <p><i>Avanzamento. Regime transitorio</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:</p> <p>a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;</p> <p>b) per il grado di Capitano, in 8 anni;</p> <p>c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;</p> <p>d) per il grado di Tenente Colonnello,</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490</b> <i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 61 <i>Avanzamento. Regime transitorio</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
in 8 anni.	
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2009, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali.	3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino <b>all'anno 1015</b> , le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali.
4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. In deroga a quanto previsto	4-bis. In deroga a quanto previsto

<p><b>Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490</b></p> <p><i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>	
<p>Articolo 61</p> <p><i>Avanzamento. Regime transitorio</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.	dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno <b>2015</b> il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d).	5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno <b>2015</b> per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d).
(...)	(...)





**Articolo 14***(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)***Comma 4**

<b>Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298</b>	
<i>Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78</i>	
Articolo 26 <i>Transiti dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2008, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.	1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al <b>2009</b> , transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unità, di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
(...)	(...)



**Articolo 14***(Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa)***Comma 5**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 2 <i>Proroga di termini in materia di difesa</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.	4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre <b>2012</b> , non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.
(...)	(...)



**Articolo 16***(Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</b>	
<i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Articolo 354	
<i>Norme espressamente abrogate</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
(...)	(...)
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate	4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie <b>e comunque non oltre diciotto mesi</b> dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
(...)	(...)



**Articolo 19**  
(Class action)

**Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
(...)	(...)
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.	447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci <b>decorso diciotto mesi</b> dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(...)	(...)





**Articolo 20**

*(Proroga dei termini per il riordino e il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 28	
<i>Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non</p>	<p>1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito <b>al 30 giugno 2009</b> in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di</p>

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 28	
<i>Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.</p>
(...)	(...)

**Articolo 22**  
(Disposizioni in materia di pesca)

**Comma 1**

<b>Legge 21 maggio 1998, n. 164</b>	
<i>Misure in materia di pesca e acquacoltura</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
(..)	(...)
<p>3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto 12 gennaio 1995, n. 44 , del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 ,</p>	<p>4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino <b>al 31 dicembre 2009</b>, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 , convertito, con</p>

<b>Legge 21 maggio 1998, n. 164</b> <i>Misure in materia di pesca e acquacoltura</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.	modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.
(...)	(...)

**Articolo 22**  
(Disposizioni in materia di pesca)

**Comma 2, primo periodo**

<b>Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171</b>	
<i>Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</i>	
Articolo 1	
<i>Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente:</p> <p>«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi</p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) <i>identica</i></p>



<b>Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171</b>	
<i>Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</i>	
Articolo 1	
<i>Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<b>di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009».</b>	





**Articolo 22**  
(*Disposizioni in materia di pesca*)

**Comma 2, secondo periodo**

<b>Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171</b>	
<i>Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4-quater.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura</i></b></p> <p>1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4-septiesdecies.</b></p>	

<b>Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171</b>	
<i>Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p style="text-align: center;"><i>Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS</i></p> <p><b>1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.</b></p> <p><b>2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

**Articolo 23**

*(Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia – EIPLI)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 26	
<i>Disposizioni urgenti in materia di agricoltura</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
(...)	(...)
<p>6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo</p>	<p>6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al <b>30 giugno 2009</b> nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo</p>

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 26	
<i>Disposizioni urgenti in materia di agricoltura</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>	<p>finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>

**Articolo 24**  
*(Limitazioni alla guida)*

**Comma 1**

<p><b>Decreto legge 3 agosto 2007, n. 117</b></p> <p><i>Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione</i></p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Disposizioni in materia di limitazioni alla guida</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008</p>
<p>1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito del seguente:</p> <p>«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;</p> <p>b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p>«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.» ;</p> <p>c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legge 3 agosto 2007, n. 117</b>	
<i>Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di limitazioni alla guida</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;</p> <p>d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».</p>	
<p>2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2008 .</p>	<p>2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio <b>2009</b>.</p>
(...)	(...)

**Articolo 25***(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 17	
<i>Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto legge 207 del 2008
1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.	1. <i>Identico</i>
(...)	(...)
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni	10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni

<b>Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 17	
<i>Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto legge 207 del 2008
da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.	da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 31 dicembre <b>2009</b> i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
(...)	(...)



**Articolo 28**  
*(Diritti aeroportuali)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 21-bis <i>Diritti aeroportuali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
<p>1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-<i>nonies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.</p>	<p>1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-<i>nonies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il <b>31 dicembre 2009</b>, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.</p>



**Articolo 29**  
*(Concessioni aeroportuali)*

**Comma 1**

<p><b>Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248</b></p> <p><i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i></p>	
<p>Articolo 18</p> <p><i>Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008</p>
<p>1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) (...);</i></p> <p><i>b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008»</i></p>	<p>1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) (...);</i></p> <p><i>b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «<b>il 31 dicembre 2009</b>»</i></p>

<b>Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96</b> <i>Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265</i>	
Articolo 3, comma 2 <i>Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi</i>	
Testo vigente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all' articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro il <u>31 dicembre 2008</u>. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.</p>	<p>2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all' articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi <b>entro il 31 dicembre 2009</b>. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.</p>

**Articolo 30***(Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE</i>	
Articolo 17 <i>Norme transitorie e finali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
(...)	(...)
<p>4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.</p>	<p>4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il <b>31 dicembre 2009</b> ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.</p>



**Articolo 31**

*(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 54 <i>Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Per le domande di AIC presentate ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione del certificato non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea con Paesi terzi. Per le modalità operative verrà fatto riferimento a quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attività previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219</b>	
<i>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE</i>	
Articolo 54	
<i>Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio 2009. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.	3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1° gennaio <b>2010</b> . Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.
(...)	(...)



**Articolo 33**

*(Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici)*

**Comma 1**

<p><b>Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193</b>  <i>Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari</i></p>	
<p>Articolo 24  <i>Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008</p>
<p>1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.</p>	<p>1. I medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre <b>2009</b>, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione, conformemente agli articoli 20, 21 e 22.</p>



**Articolo 37***(Proroga di termini in materia di istruzione)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226</b>	
<i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53</i>	
Articolo 27	
<i>Passaggio al nuovo ordinamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.	4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo <b>2010-2011</b> , previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
(...)	(...)



**Articolo 37**

*(Proroga di termini in materia di istruzione)*

**Comma 2, primo periodo**

<b>Legge 12 luglio 2006, n. 228</b>	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<b>8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009».</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)



**Articolo 37***(Proroga di termini in materia di istruzione)***Comma 2, secondo periodo**

<b>Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7</b> <i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i>	
Articolo 13 <i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi	1-ter. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7</b>	
<i>Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli</i>	
Articolo 13	
<i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.	
1- <i>quater</i> . I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. <b>Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».</b>	1- <i>quater</i> . I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008.
(...)	(...)



**Articolo 38**  
(Autorizzazione paesaggistica)

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</b> <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Articolo 159 <i>Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
<p>1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.</p>	<p>1. Fino al <b>30 giugno 2009</b> il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del <b>30 giugno 2009</b> non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del <b>30 giugno 2009</b>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 39***(Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi)***Comma 1**

<b>Legge 22 aprile 1941, n. 633</b>	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
<i>Articolo 71-septies</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 22 aprile 1941, n. 633</b>	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
Articolo 71-septies	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.	
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2008 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102- <i>quater</i> , nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.	2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre <b>2009</b> sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102- <i>quater</i> , nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
(...)	(...)

**Articolo 41***(Proroghe di termini in materia finanziaria)***Comma 8**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 8	
<i>Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:	1. <i>Identico:</i>
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo	a) <i>identica;</i>

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 8	
<i>Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;	
b) all'articolo 8- <i>quinquies</i> , comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e- <i>bis</i> ) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato";	b) <i>identica</i> ;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad	c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 8	
<i>Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
<p>esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.</p>	<p>esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il <b>30 giugno 2009</b>. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.</p>
(...)	(...)





**Articolo 41***(Proroghe di termini in materia finanziaria)***Comma 9**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 3	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
<p>112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-<i>quater</i>, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-<i>bis</i> del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.</p>	<p>112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-<i>quater</i>, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-<i>bis</i> del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre <b>2009</b>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 41**  
*(Proroghe di termini in materia finanziaria)*

**Comma 10, lett. a) e b)**

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</b>	
<i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 4 <i>Disposizioni sull'organizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.	4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti , <b>nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale</b> , si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
	<b>4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.</b>
(...)	(...)



**Articolo 42**  
(*Differimento di termini in materia fiscale*)

**Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
(...)	(...)
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.	120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre <b>2009</b> .
(...)	(...)



**Articolo 44***(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)***Comma 1**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
<i>Elenco n. 1 - (Articolo 2, comma 615*)</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate	Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate
2. Ministero dell'economia e delle finanze	2. Ministero dell'economia e delle finanze
(...)	(...)
<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

*\* Il comma 615 dell'art. 2 così dispone: "A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente»."*





**Articolo 44**

*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

**Comma 2**

<p><b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b></p> <p><i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>	
<p>Articolo 161</p> <p><i>Omessa o inidonea informativa all'interessato</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008</p>
<p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro <b>o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.</b></p>	<p>1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <b>seimila euro a trentaseimila euro.</b></p>



**Articolo 44**  
(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)

**Comma 3, lett. a), b) e c)**

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 162 <i>Altre fattispecie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.	1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da diecimila euro a sessantamila euro</b> .
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.	2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <b>mille euro a seimila euro</b> .
	<b>2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.</b>
	<b>2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresì</b>

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b> <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 162 <i>Altre fattispecie</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
	<b>applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.</b>

**Articolo 44**  
*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

**Comma 4**

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 162-bis	
<i>Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 207 del 2008
<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, <b>che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.</b></p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.</p>



**Articolo 44**  
*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

**Comma 5**

<p><b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b></p> <p><i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>	
<p>Articolo 163</p> <p><i>Omessa o incompleta notificazione</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008</p>
<p>1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.</p>	<p>1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da ventimila euro a centoventimila euro.</b></p>





**Articolo 44**  
(*Disposizioni in materia di tutela della riservatezza*)

**Commi 6 e 7**

<p><b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b> <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>	
<p>Articolo 164 <i>Omessa informazione o esibizione al Garante</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008</p>
<p>1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro.</p>	<p>1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da diecimila euro a sessantamila euro.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 164-bis</b> <i>(Casi di minore gravità e ipotesi aggravate)</i></p> <p>1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 é di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.</p> <p>2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a</p>

<p><b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>  <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i></p>	
<p>Articolo 164  <i>Omessa informazione o esibizione al Garante</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008</p>
	<p><b>trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.</b></p> <p><b>3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.</b></p> <p><b>4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.</b></p>

**Articolo 44**  
*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

**Comma 8**

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 165	
<i>Pubblicazione del provvedimento del Garante</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.	1. Nei casi di cui agli articoli <b>del presente Capo</b> può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. <b>La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.</b>



**Articolo 44***(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)***Comma 9, lett. a) e b)**

<b>Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>	
<i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	
Articolo 169	
<i>Misure di sicurezza</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto legge 207 del 2008
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni <b>o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.</b>	1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.	2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al <b>quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa.</b> L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.



**Articolo 44**  
*(Disposizioni in materia di tutela della riservatezza)*

**Comma 10**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</b>	
<i>Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>	
Articolo 62 <i>Sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal decreto-legge 207 del 2008
<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria <b>da tremila euro a diciottomila euro.</b></p>







## Ultimi dossier del Servizio Studi

75	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della 13a Commissione Edizione provvisoria
76	Dossier	“Documenti di bilancio 2009 Parti di interesse per l'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni”
77	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della Commissione esteri
78	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
79	Documentazione di base	La sicurezza degli edifici scolastici
80	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1230 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali Edizione provvisoria
81	Dossier	Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Dossier di inizio della XVI legislatura
82	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1260 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”
83	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) Il testo della Commissione bilancio
84	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte I: dati Istat
85	Dossier	Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte II: dati Istat
86	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1280 “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”
87	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1306 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,  
all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di  
documentazione - Servizio Studi - Dossier".